



COMUNE DI GENOVA

188 Direzione Progetti Strategici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 41 del 29/07/2026

Riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario "Potenziamento Genova-Campasso nell'ambito del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova" - Ambito di intervento C – Via Ferri – P.F.T.E per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Ferri. CUP: B31B25000640001 - MOGE: 21974

Adeguamento al P.U.C. per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 41 del 29 luglio 2026.

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Opere Strategiche e Infrastrutturali, Massimo Ferrante, di concerto con l'Assessora all'Urbanistica, Verde Urbano, Smart City, Città dei 15 minuti, Francesca Coppola.

Premesso che:

- con Delibera n. 85 del 29.03.2006, il CIPE ha approvato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 190/2002, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, i lavori inerenti al Potenziamento Infrastrutturale del Nodo di Genova nella tratta Voltri – Brignole;

- la Regione ha avviato le procedure previste dalla L.R. 39/07 e s.m.i., e con DGR n. 540/2009 e n. 1905/2009, attivando il Programma Regionale di Intervento Strategico (P.R.I.S.), con conseguente istituzione dell'apposito Comitato Tecnico di coordinamento, composto dai soggetti interessati

all'Opera, articolato in diversi stralci;

- in data 27.07.2012 è stata sottoscritta tra il Commissario Straordinario pro tempore, la Regione, la Provincia di Genova, i Comuni di Genova e Campomorone, RFI e il Consorzio la Convenzione Quadro "Variante Complessiva degli Enti Liguri" (di seguito "Convenzione Quadro"), con la quale sono stati definiti gli impegni dei soggetti sottoscrittori in relazione ad alcune richieste di modifica al Progetto Definitivo dell'Opera, approvato con la Delibera CIPE 80/2006;

- successivamente alla sottoscrizione della Convenzione Quadro, è emerso che alcune opere accessorie originariamente previste dal Progetto Definitivo, di cui al primo punto, non risultavano più di piena attualità, ovvero in relazione ad essi, erano mutate le esigenze degli Enti liguri coinvolti;

- al fine di ratificare le variazioni alla Convenzione Quadro, richieste dai Comuni interessati e dalla Regione, è stato sottoscritto dalle Parti in data 30.07.2015, e digitalmente in data 04.09.2015, un Addendum alla Convenzione Quadro (di seguito "I Addendum");

- in data 19.12.2016 è stato sottoscritto un I Atto Modificativo del I Addendum (di seguito "I Atto Modificativo"), con cui il Consorzio COCIV, RFI, il Commissario Straordinario, la Regione, la Città Metropolitana, il Comune di Genova, il Comune di Campomorone e il Comune di Ceranesi, sulla base delle richieste avanzate dagli Enti liguri interessati, hanno ratificato ulteriori modifiche agli interventi costituenti la cd. "Variante Enti Liguri", definendo il quadro complessivo degli interventi da realizzarsi nei Comuni interessati.

Premesso, inoltre, che:

- il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 14 giugno 2019, n. 55) ha previsto che "al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti "Potenziamento infrastrutturale Voltri - Brignole", "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova - Campasso" sono unificati in un Progetto Unico";

- i lavori inerenti al "Potenziamento infrastrutturale Voltri - Brignole", comprendente le opere ferroviarie nei pressi di via Ferri, sono stati pertanto ripartiti nel corso del 2020 attraverso il General Contractor COCIV;

- in data 10.06.2020 è stato sottoscritto dal Commissario Straordinario, dalla Regione, dalla Città Metropolitana, dai Comuni di Campomorone, Ceranesi e Genova, da RFI e dal Consorzio il II Atto modificativo della Convenzione Quadro (di seguito "II Atto Modificativo"), avente ad oggetto

l'individuazione degli impegni delle Parti al fine di procedere alla realizzazione degli interventi, a cura della Città Metropolitana, di messa in sicurezza del movimento franoso nel Comune di Ceranesi, con conseguente ridefinizione del quadro complessivo degli interventi da realizzarsi nei Comuni interessati.

Considerato che:

- la Regione ha convocato il Comitato Tecnico P.R.I.S. nella seduta del 21 marzo 2022 per esaminare istanze pervenute da parte dei residenti dei civici 14, 16 e 18 di via Ferri a Genova-Fegino, interferiti dalla realizzazione delle opere connesse al Nodo ferroviario di Genova;
- con nota prot. 417784 del 04.11.2022 alla Regione Liguria, il Comune di Genova si è reso disponibile ad acquisire gratuitamente le aree liberate dai cantieri ferroviari e dai fabbricati presenti (civv. 14, 16 e 18 di via Ferri); a tal fine il Comune auspicava uno specifico Protocollo d'Intesa, similmente a quello già sottoscritto negli anni precedenti per via Ferri civ.10;
- la Regione, durante il Comitato Tecnico P.R.I.S. nella seduta del 28.04.2023, ha riferito di aver ricevuto comunicazione ufficiale dal Commissario Straordinario sulla possibilità di reperire i fondi per l'intervento di demolizione dei fabbricati sopra individuati e la realizzazione di un parcheggio pubblico sulle aree liberate, nell'ambito dell'Accordo delle Varianti Enti Liguri, attraverso la ridefinizione delle opere accessorie già convenzionate; se dette opere non fossero stralciabili, le somme necessarie si sarebbero dovute individuare su altre voci, sempre della Variante Enti Liguri;
- la Regione, durante il Comitato Tecnico P.R.I.S. nella seduta del 26.05.2023, ha preso atto della posizione del Comune di Genova sull'impossibilità di rinunciare alle opere accessorie, di cui al punto precedente, come ad esempio l'adeguamento della viabilità in Val Chiaravagna e il parcheggio nell'area Gas-Marine;
- vista la necessità di procedere quanto prima alla soluzione del disagio lamentato dai cittadini di via Ferri interferiti, il Comune ha inserito il "Progetto del parcheggio pubblico di via Ferri" nel Masterplan relativo al Progetto di Riqualificazione e Rigenerazione urbana, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.116 il 14.07.2023;
- il Commissario Straordinario, d'intesa con RFI, con nota del 24.07.2023, si è dichiarato disponibile a valutare la possibilità di mettere a disposizione per la riqualificazione del compendio di via Ferri-Fegino quota parte delle risorse residue nell'ambito delle economie previste dalla Convenzione Quadro Enti Liguri e dai successivi accordi.

Preso atto che:

- nell'incontro del 05.11.2025 tra il Commissario Straordinario, RFI, il Comune di Campomorone, il Comune di Ceranesi, il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova e la Regione Liguria, come da verbale inviato dalla Regione Liguria (U.O. Infrastrutture) con nota prot.2025-0587146 del 10.12.2025, le Parti hanno definito la possibilità di realizzare, a cura del Comune di Genova, l'intervento di demolizione dei fabbricati di cui ai civv. 14, 16 e 18 di via Ferri e di realizzazione del parcheggio pubblico, all'interno dell'accordo esistente relativo alle "Varianti Enti Liguri", attraverso somme residue dedicate alle opere accessorie del Terzo Valico;

- con nota prot. 2025-0560385 del 26.11.2025 la Regione, preso atto della necessità di individuare la copertura finanziaria dell'intervento di cui al punto precedente attraverso la sottoscrizione di un Addendum, ha convalidato la propria disponibilità a fornire supporto al Comune, attraverso la conferma del P.R.I.S. "Progetto di Riqualificazione di Via Ferri-Fegino" attivato con DGR n. 585 del 13.06.2024;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 22.12.2025 è stato approvato lo schema del III Addendum alla Convenzione Quadro (di seguito "III Addendum") allegando il quadro economico del progetto dal quale si evince che l'importo necessario per procedere all'acquisizione delle aree e degli immobili, alle demolizioni ed alla realizzazione delle opere è stimato in euro 3.200.000,00;

- in data 17.02.2026 è stato sottoscritto dal Commissario Straordinario, dalla Regione, dalla Città Metropolitana, dai Comuni di Campomorone, Ceranesi e Genova, da RFI e dal Consorzio COCIV il III Addendum avente ad oggetto le modifiche alla Convenzione Quadro condivise nel già citato incontro del 05.11.2025 e l'individuazione degli impegni dei soggetti sottoscrittori al fine di procedere all'intervento di realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio del quartiere di via Ferri-Fegino a cura del Comune di Genova.

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 07.05.2026 è stato approvato lo schema della Convenzione Attuativa, per disciplinare gli impegni delle parti inerenti alla progettazione e alla realizzazione degli interventi nell'ambito del III Addendum del 17.02.2026 alla Convenzione Quadro "Variante Complessiva degli Enti Liguri" del 27 luglio 2012;

- la Convenzione Attuativa di cui sopra, a firma del Commissario Straordinario, del Comune di Genova ed RFI, con la quale vengono, tra gli altri, regolate le modalità di erogazione da parte di RFI del contributo per la realizzazione dell'Intervento in oggetto, è stata sottoscritta, da ultimo, in data 13.05.2026;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23.06.2026 è stato approvato il II

adeguamento al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028, sul quale è inserito il titolo "Progetto di Riqualificazione e Rigenerazione Urbana per Genova nell'ambito del progetto unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova: Realizzazione parcheggio pubblico in via Ferri" (CUP: B31B25000640001 - MOGE: 21974) in elenco annuale 2027 e che individua quale RUP l'arch. Giacomo Gallarati;

- si è provveduto all'accertamento ed alla prenotazione di impegno delle risorse per la realizzazione delle opere a progetto, pari a complessivi euro 3.200.000,00, finanziate nell'ambito della Convenzione Quadro Enti Liguri, da erogarsi a cura di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Rilevato inoltre che:

- con nota prot. n. 112629.I del 10.03.2025, la Direzione Struttura a supporto Rigenerazione Urbana aveva già presentato istanza alla Direzione Pianificazione Urbanistica di indizione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 per l'approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica (P.F.T.E.) dei lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Ferri con contestuale avvio delle procedure comportanti apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sul Piano Urbanistico Comunale, nonché dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere ai sensi del D.P.R n. 327/2001;
- con nota prot. n. 123706.U del 14.03.2025 era stato attivato il sopracitato procedimento di Conferenza dei Servizi, finalizzato all'acquisizione degli assensi necessari ed all'avvio della procedura espropriativa per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- contestualmente, con nota prot. n. 0123703.I del 14.03.2025 erano state richieste le valutazioni di competenza dell'Ufficio Procedure Espropriative e Acquisizioni del Comune di Genova;
- nell'ambito del procedimento erano stati acquisiti i necessari pareri, resi dagli uffici della civica Amministrazione e dagli Enti competenti e conservati agli atti dell'Ufficio Procedimenti Concertativi della Direzione Pianificazione Urbanistica.

Considerato, inoltre, che:

- le opere a progetto interesseranno le proprietà di terzi, individuate negli elaborati progettuali AC_ES_RT02_10_5263 Elenco ditte, AC_ES_RT03_10_5263 Piano particellare degli espropri e AC_ES_RT04_10_5263 Studi e relazioni espropriative;
- poiché il perfezionamento del procedimento comporterà l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree indicate nell'elaborato progettuale AC_ES_RT03_10_5263 Piano particellare degli espropri, che saranno individuate nel P.U.C. vigente, nonché la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dell'opera, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001, era stato

predisposto l'allegato Rende Noto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 327/2001, pubblicato sul B.U.R.L. del 09.04.2025 per trenta giorni consecutivi;

- l'Ufficio Procedure Espropriative e Acquisizioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001, ha dato comunicazione ai soggetti interferiti dell'avvio della procedura espropriativa in data 20.03.2025 (prot. nn. 135937 – 135946 – 135964 – 135973 – 135979 – 135993 – 135999 – 136005 – 136152 - 136155 – 136160 – 136168 – 136170), in data 24.03.2025 (prot. nn. 139898 – 139910 – 139926) e in data 04.04.2025 con prot. n. 163613;

- con nota prot. n. 347629.I del 15.07.2025, esaminati gli elaborati afferenti al P.F.T.E., l'Ufficio Espropri aveva espresso il proprio nulla osta al prosieguo dell'iter di approvazione del progetto.

Considerato che:

- allo scopo di agevolare l'acquisizione in proprietà a favore del Comune degli immobili in tempi rapidi, si è ritenuto opportuno procedere, alla stipula di appositi accordi con gli interferiti in merito all'accettazione delle indennità di esproprio e dell'indennità P.R.I.S.;

- nell'ambito della seduta del Comitato P.R.I.S. del 9 luglio 2026, gli schemi di accordo citati al punto precedente, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stati condivisi ed approvati dallo stesso Comitato;

- tali documenti hanno la finalità di sancire l'accettazione delle indennità di esproprio proposte, nonché dell'indennità P.R.I.S. spettante.

Rilevato che le spese inerenti la procedura espropriativa trovano copertura economica tramite risorse di cui alla Convenzione Quadro Enti Liguri, da erogarsi a cura di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., come da convenzione attuativa allegata.

Visti gli elaborati progettuali AC_ES_RT02_10_5263 Elenco ditte, AC_ES_RT03_10_5263 Piano particellare degli espropri, AC_ES_RT04_10_5263 Studi e relazioni espropriative e AC_ES_RT01_10_5263 conservati agli atti presso gli uffici della Direzione Progettazione.

Vista la Stima dei costi presunti per le espropriazioni espropriative:

Vista l'allegata Relazione della Direzione Pianificazione Urbanistica, datata 18.09.2025, dalla quale si evince che:

- la realizzazione di un parcheggio pubblico è pienamente compatibile con il vigente Piano Urbanistico Comunale, in base a quanto disposto dall'art. 13 – comma 5 lettera c) delle Norme

Generali, che ammette in tutti gli Ambiti e Distretti, la realizzazione di servizi pubblici e parcheggi pubblici senza specifici limiti dimensionali, da definire in sede di progetto coerentemente con le esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione logistica e funzionale delle attività, con la sola osservanza dei criteri e dei parametri relativi all'altezza ed alle distanze stabiliti per le nuove costruzioni, anche in assenza di specifica indicazione cartografica;

- per quanto attiene la Fascia di Protezione B" dagli stabilimenti industriali classificati a rischio di incidente rilevante, la creazione del suddetto parcheggio non rientra nelle fattispecie di esclusione previste dall'art. 6 delle Norme Generali del vigente Piano Urbanistico Comunale

- l'opera è pertanto compatibile con le previsioni del Piano Urbanistico Comunale;

- poiché le opere a progetto vanno ad interessare aree di proprietà di terzi, che dovranno essere acquisite in proprietà mediante esproprio, è necessario imprimere la previsione dell'opera pubblica sul Piano Urbanistico Comunale ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001;

- quanto sopra non incide sulla Descrizione Fondativa del Piano Urbanistico Comunale ed è coerente con gli obiettivi del Piano in termine di salute, qualità ambientale e difesa del territorio;

- la modifica al Piano Urbanistico Comunale in questione rientra nella fattispecie di cui al comma 12 dell'art. 6 del D.lgs. n. 152/2006, ovvero di modifiche ai piani consistenti nella localizzazione di singole opere, per le quali è esclusa la valutazione ambientale strategica (VAS).

Ritenuto, pertanto, necessario:

- individuare l'opera in argomento sul Piano Urbanistico Comunale come da stralci cartografici e normativi allegati alla Relazione Urbanistica, parte integrante della presente, e come di seguito evidenziato:

- foglio n. 27 dell'Assetto Urbanistico: inclusione delle aree in trattazione nell'ambito Servizi Pubblici (SIS-S);
- foglio 27 Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S): perimetrazione delle aree in trattazione come "parcheggi pubblici di previsione;

- aggiornare, a conclusione del procedimento, il Volume "Relazione descrittiva dell'Apparato Normativo" capitolo Capacità insediativa di Piano e verifica degli standard ed il Volume Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) Bilanci – Elenchi, in conseguenza all'introduzione del nuovo parcheggio pubblico di previsione.

Visti:

- la Legge 07.08.1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. n. 18.08.2000 n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi Sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001 n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 08.06.2001 n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 04.09.1997 n. 36, recante "Legge urbanistica regionale";
- il Piano Urbanistico Comunale in vigore dal 03.12.2015.

Dato atto, infine, che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Giacomo Gallarati in qualità di responsabile unico di progetto, dall'Arch. Simonetta Leveratto in qualità di responsabile del procedimento espropriativo, dall'Arch. Nora Bruzzone in qualità di Direttore della Direzione Pianificazione Urbanistica, che sono rispettivamente incaricati di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Visti gli elaborati grafico/descrittivi depositati agli atti del procedimento presso la Direzione Pianificazione Urbanistica – Ufficio Procedimenti Concertativi;

Visto l'Elenco ditte catastali e il Piano Parcellare redatti dai progettisti incaricati ed oggetto del procedimento in Conferenza dei Servizi;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 s.m.i., considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

1. di stabilire, ai fini dell'acquisizione degli immobili di proprietà di terzi, occorrenti per la realizzazione dei lavori "Riqualificazione e Rigenerazione Urbana per Genova nell'ambito del progetto unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova: Realizzazione parcheggio pubblico in via Ferri (CUP B31B25000640001 – MOGE 21974)", di ricorrere alla procedura espropriativa ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, come da Elenco Ditte catastali ed il Piano Particellare conservati agli atti della Direzione Progettazione di cui al Progetto di fattibilità tecnico ed economica, condividendo nei contenuti il relativo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
2. di disporre l'adeguamento del P.U.C. vigente, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree individuate nell'elaborato progettuale, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 327/2001, come da stralci cartografici e normativi allegati alla Relazione Urbanistica, parte integrante della presente, e segnatamente foglio n. 27 dell'Assetto Urbanistico: inclusione delle aree in trattazione nell'ambito Servizi Pubblici (SIS-S); foglio 27 Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S): perimetrazione delle aree in trattazione come "parcheggi pubblici di previsione; nonché aggiornare, a conclusione del procedimento, il Volume "Relazione descrittiva dell'Apparato Normativo" capitolo Capacità insediativa di Piano e verifica degli standard ed il Volume Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) Bilanci – Elenchi, in conseguenza all'introduzione del nuovo parcheggio pubblico di previsione;
3. di far constare che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza si intendono disposti con l'approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica in sede di conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art 12 del DPR n. 327/2001;
4. di stabilire che il Decreto di Esproprio dovrà essere emanato entro il termine di cinque anni dalla dichiarazione di pubblica utilità, salvo proroghe di cui all'art. 13, comma 5 del D.P.R. 327/01;
5. di demandare agli Uffici delle Direzioni competenti gli adempimenti e gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;
6. di dare atto che l'importo per la realizzazione dell'intervento, pari a complessivi euro 3.200.000,00 trova copertura economica nell'ambito della Convenzione Quadro Enti Liguri, da erogarsi a cura di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., come da convenzione attuativa allegata;
7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, sarà oggetto delle forme di pubblicità previste dalla specifica normativa di riferimento.



COMUNE DI GENOVA

188 Direzione Progetti Strategici	PDL 287 DEL 21/07/2026
--	-------------------------------

OGGETTO:

Riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario “Potenziamento Genova-Campasso nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova” - Ambito di intervento C – Via Ferri – P.F.T.E per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Ferri.

CUP: B31B25000640001 - MOGE: 21974

Adeguamento al P.U.C. per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
01_CONVENZIONE_ATTUATIVA_viaFERRI_privacy
Modulo per proprietario residente
Modulo per proprietario
Modulo per residente
Modulo per titolare attività
Relazione urbanistica
Costi finali

Arch. Giacomo Gallarati



COMUNE DI GENOVA
Comune di Genova



Commissario Straordinario di Governo



RFI

CONVENZIONE ATTUATIVA

PER DISCIPLINARE GLI IMPEGNI DELLE PARTI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL III ADDENDUM DEL 17/02/2026 ALLA CONVENZIONE QUADRO "VARIANTE COMPLESSIVA DEGLI ENTI LIGURI" DEL 27 LUGLIO 2012, COME MODIFICATA DALL'ADDENDUM DEL 2015, DAL I ATTO MODIFICATIVO DELL'ADDENDUM DEL 19.12.2016, DAL II ATTO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL 10.06.2020 E DAL II ADDENDUM ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL 10.12.2023

tra

il **Comune di Genova** (di seguito, per brevità, "Comune") C.F. 00856930102, rappresentato dall'Assessore Massimo Ferrante, elettivamente domiciliato agli effetti del presente atto presso il Comune di Genova, via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, a Genova (cap. 16124);

e

il **Commissario Straordinario di Governo per il Progetto Unico "Terzo Valico dei Giovi"** (di seguito, per brevità, "Commissario Straordinario"), il cui incarico è affidato al Cons. Calogero Mauceri, Cod. Fisc. [REDACTED], con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2019;

e

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – (di seguito, per brevità, "RFI") "Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D.lgs. n.112/2015", con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 - C.A.P. 00161, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n. 758300, partita IVA 01008081000, rappresentata dal Referente di Progetto l'Ing. Mariano Cocchetti, in virtù dei poteri attribuitigli.

Di seguito congiuntamente denominate anche le "Parti".

PREMESSO CHE:

1. in data 27.07.2012 è stata sottoscritta, tra il Commissario Straordinario pro tempore, la Regione Liguria (di seguito “Regione”), la Provincia di Genova, i Comuni di Genova e Campomorone, RFI e il Consorzio COCIV (di seguito “COCIV”), la Convenzione Quadro “Variante Complessiva degli Enti Liguri” (di seguito “Convenzione Quadro”), con la quale sono stati definiti gli impegni dei soggetti sottoscrittori in relazione ad alcune richieste di modifica - di carattere locale e non sostanziale, in quanto inerenti esclusivamente la mobilità locale e l'accesso ai cantieri e non incidenti in alcun modo sull'Opera ferroviaria “Terzo Valico dei Giovi” - Linea AV/AC Milano-Genova (di seguito “Opera”) - al Progetto Definitivo dell'Opera, approvato con la Delibera CIPE 80/2006;
2. successivamente alla sottoscrizione della Convenzione Quadro, è emerso che alcuni interventi originariamente previsti, non incidenti in alcun modo sull'Opera, non risultavano più di piena attualità, ovvero, in relazione a essi, erano mutate le esigenze degli Enti liguri coinvolti o, ancora, era necessario procedere ad alcune modifiche migliorative dei relativi progetti;
3. al fine di ratificare le modifiche alla Convenzione Quadro richieste dai Comuni interessati e dalla Regione, in data 4 settembre 2015 è stato sottoscritto dai soggetti sottoscrittori della Convenzione Quadro un Addendum alla stessa (di seguito “I Addendum”);
4. in data 19.12.2016 è stato sottoscritto un I Atto Modificativo del I Addendum, con cui il COCIV, RFI, il Commissario Straordinario, la Regione, la Città Metropolitana di Genova (di seguito “Città Metropolitana”) e i Comuni di Genova, Campomorone e Ceranesi, sulla base delle richieste avanzate dagli Enti liguri interessati, hanno ratificato ulteriori modifiche agli interventi costituenti la cd. “Variante Enti Liguri”, definendo il quadro complessivo degli interventi da realizzarsi nei Comuni interessati;
5. in data 10.06.2020 è stato sottoscritto dal Commissario Straordinario, dalla Regione, dalla Città Metropolitana, dai Comuni di Campomorone, Ceranesi e Genova, da RFI e dal Consorzio il II Atto modificativo della Convenzione Quadro (di seguito “II Atto Modificativo”), avente ad oggetto l'individuazione degli impegni delle Parti al fine di procedere alla realizzazione degli interventi, a cura della Città Metropolitana, di messa in sicurezza del movimento franoso nel Comune di Ceranesi, con conseguente ridefinizione del quadro complessivo degli interventi da realizzarsi nei Comuni interessati;
6. in data 03.12.2021 è stata sottoscritta dal Commissario Straordinario, dal Comune di Genova e da RFI la Convenzione Attuativa discendente dal II Atto Modificativo, al fine di regolare le modalità di erogazione del contributo al Comune da parte di RFI per la progettazione e realizzazione di interventi condivisi;
7. in data 10.12.2023 è stato sottoscritto dal Commissario Straordinario pro tempore, dalla Regione, dalla Città Metropolitana e dai Comuni di Campomorone, Ceranesi e Genova, da RFI e dal Consorzio il II Addendum alla Convenzione Quadro (di seguito “II Addendum”), avente ad oggetto ulteriori

modifiche, richieste dal Comune di Campomorone, ad alcuni interventi previsti dal progetto sul proprio territorio comunale.

TENUTO CONTO CHE:

8. con Delibera n. 85 del 29.03.2006, il CIPE ha approvato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 190/2002, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, i lavori inerenti al "Potenziamento Infrastrutturale del Nodo di Genova nella tratta Voltri – Brignole" (di seguito "Potenziamento");
9. la Regione ha avviato le procedure previste dalla L.R. 39/07 e s.m.i. e dai DGR n. 540/2009 e n. 1905/2009, attivando il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) inerente al Potenziamento, con conseguente istituzione dell'apposito Comitato Tecnico di coordinamento, composto dai soggetti interessati dai lavori e articolato in diversi stralci;
10. il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 14 giugno 2019, n. 55) ha previsto che *"al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti "Potenziamento infrastrutturale Voltri - Brignole", "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova - Campasso" sono unificati in un Progetto Unico"*;
11. i lavori inerenti al Potenziamento, comprendente le opere ferroviarie nei pressi di via Ferri, sono pertanto ripartiti nel corso del 2020 attraverso il COCIV;
12. la Regione ha convocato il Comitato Tecnico del PRIS nella seduta del 21 marzo 2022, per esaminare le istanze pervenute da parte dei residenti dei civici 14 e 16 di via Ferri a Genova-Fegino, interferiti dalla realizzazione delle opere connesse al Potenziamento;
13. con nota prot. 417784 del 04.11.2022 alla Regione Liguria, il Comune di Genova si è reso disponibile ad acquisire gratuitamente le aree liberate dai cantieri ferroviari e dai fabbricati presenti (civv. 14 e 16 di via Ferri); a tal fine il Comune auspicava uno specifico Protocollo d'Intesa, similmente a quello già sottoscritto negli anni precedenti per via Ferri civ.10;
14. la Regione, durante il Comitato Tecnico PRIS nella seduta del 28.04.2023 ha comunicato di aver ricevuto comunicazione ufficiale dal Commissario Straordinario sulla possibilità di reperire i fondi per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Ferri, nell'ambito dell'Accordo delle Varianti Enti Liguri, attraverso la ridefinizione delle opere accessorie già convenzionate; se dette opere non fossero stralciabili, le somme necessarie si sarebbero dovute individuare su altre voci, sempre della Variante Enti Liguri;
15. la Regione, durante il Comitato Tecnico PRIS nella seduta del 26.05.2023 prende atto della posizione del Comune di Genova, sull'impossibilità di rinunciare alle opere accessorie, di cui al punto precedente, come ad esempio l'adeguamento della viabilità in Val Chiaravagna e il parcheggio nell'area Gas-Marine;

16. vista la necessità a procedere quanto prima alla soluzione del disagio lamentato dai cittadini di via Ferri interferiti, il Comune ha inserito il “Progetto del parcheggio pubblico di via Ferri” nel Masterplan relativo al Progetto di Riqualificazione e Rigenerazione urbana, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 116 il 14.07.2023;
17. il Commissario Straordinario, d'intesa con RFI, con nota del 24.07.2023, si è dichiarato disponibile a valutare la possibilità di mettere a disposizione per la riqualificazione del compendio di via Ferri-Fegino quota parte delle risorse residue nell'ambito delle economie previste dalla Convenzione Quadro e dai successivi accordi;
18. nell'incontro del 05.11.2025 tra il Commissario Straordinario, RFI, il Comune di Campomorone, il Comune di Ceranesi, il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova e la Regione Liguria, come da verbale inviato dalla Regione Liguria con nota prot.2025-0587146 del 10.12.2025 dalla U.O. Infrastrutture della Regione Liguria, le Parti hanno definito la possibilità di realizzare, da parte del Comune di Genova, il parcheggio pubblico di via Ferri, all'interno dell'accordo esistente relativo alle “Varianti Enti Liguri”.
19. con nota prot. 2025-0560385 del 26.11.2025 trasmessa al Comune, la Regione, preso atto della necessità di individuare la copertura finanziaria del parcheggio di cui al punto precedente attraverso la sottoscrizione di un Addendum alla Convenzione Quadro, ha confermato la propria disponibilità a fornire supporto al Comune, attraverso la conferma del PRIS “Progetto di Riqualificazione di Via Ferri-Fegino” attivato con DGR n. 585 del 13.06.2024;
20. con Delibera di Giunta n. 251/2025 il Comune ha approvato lo schema del III Addendum alla Convenzione Quadro (di seguito “III Addendum”) allegando il quadro economico (Allegato 1) dal quale si evince che l'importo necessario per procedere all'acquisizione delle aree e degli immobili, alla demolizione degli immobili e alla realizzazione dell'Intervento è stimato in euro 3.200.000;
21. in data 17.02.2026 è stato sottoscritto dal Commissario Straordinario, dalla Regione, dalla Città Metropolitana, dai Comuni di Campomorone, Ceranesi e Genova, da RFI e dal COCIV il III Addendum avente a oggetto l'inserimento dell'Intervento nella Convenzione Quadro e l'individuazione dei relativi impegni dei soggetti sottoscrittori, con conseguente ridefinizione del quadro complessivo degli interventi da realizzarsi nel Comune di Genova;
22. al punto 3.3 del III Addendum è previsto che si provvederà a stipulare una specifica Convenzione Attuativa atta a definire gli impegni reciproci delle Parti per la progettazione e la realizzazione dell'Intervento, da realizzarsi a cura e responsabilità del Comune, nonché le modalità di erogazione del contributo da parte di RFI, nei limiti stabiliti all'art. 2 del III Addendum;
23. il testo della presente Convenzione Attuativa è stato approvato dal competente organo del Comune con Deliberazione di Giunta n.88 del 07.05.2026.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Valore delle premesse

Le premesse e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Attuativa.

ART. 2

Oggetto

Formano oggetto della presente Convenzione Attuativa i reciproci impegni delle Parti relativamente alla progettazione e alla realizzazione del Parcheggio pubblico (Intervento), di proprietà del Comune, a servizio del quartiere in via Ferri, zona Fegino, da realizzarsi a cura e responsabilità del Comune stesso, nonché le modalità di erogazione del contributo da parte di RFI, fino a un importo massimo onnicomprensivo di Euro 3.200.000,00 (euro tremilionieduecentomila/00).

Tale contributo è indicativamente ripartito, ai sensi del Quadro Economico allegato al III Addendum alla Convenzione Quadro “Variante complessiva degli Enti Liguri” del 27 luglio 2012, come segue:

- a) acquisizione da parte del Comune di aree e immobili privati nel quartiere di via Ferri zona Fegino, necessari alla realizzazione dell’Intervento, con relative misure compensative, indennizzi e ai connessi PRIS, per un importo a oggi stimato di Euro 1.309.716,97 (Euro unmilionetrecentonovemilasettecentosedici/97);
- b) progettazione e realizzazione dell’Intervento per un importo a oggi stimato di Euro 1.890.283,03 (Euro unmilioneottocentonovantamiladuecentoottantatre/03).

ART. 3

Impegni di RFI

Con la sottoscrizione della presente Convenzione Attuativa, RFI si impegna a erogare al Comune un contributo fino all’importo massimo onnicomprensivo di Euro 3.200.000,00 (Euro tremilionieduecentomila/00) - a valere sulle risorse disponibili nell’ambito della Convenzione Quadro e dei relativi addenda e atti modificativi richiamati nelle premesse - per la progettazione e la realizzazione, a cura del Comune stesso, dell’Intervento.

L’ammontare complessivo del contributo che RFI dovrà effettivamente erogare al Comune sarà computato nella misura comprovata dalla documentazione tecnico amministrativa che sarà fornita dal Comune, come di seguito esplicitato.

Il predetto contributo è da considerarsi omnicomprensivo, a ristoro di tutte le spese sostenute dal Comune per l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari alla realizzazione dell'Intervento, nonché per tutte le attività connesse alla progettazione e alla realizzazione dell'Intervento stesso.

Fermo restando il limite di cui al precedente art. 2, il predetto contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- 1) il 3% dell'importo massimo omnicomprensivo di Euro 3.200.000,00, pari a Euro 96.000,00 (Euro novantaseimila/00) alla sottoscrizione della presente Convenzione Attuativa. Ricevuto l'importo da RFI ed effettuato da parte del Comune il pagamento dell'Imposta di Registro per la registrazione dell'atto, di cui al successivo art. 9, lo stesso si impegna a trasmettere a RFI la documentazione attestante il relativo pagamento entro 30 gg dalla avvenuta registrazione.;
- 2) tutte le spese che dovrà sostenere il Comune per l'acquisizione delle aree e degli immobili di cui al punto a) del precedente art. 2, ivi comprese le misure compensative e gli oneri relativi agli espropri, come da allegato 1 alla presente Convenzione, entro 30 giorni dalla presentazione dei verbali di accordo sottoscritti con i soggetti terzi interessati o dall'esecutività dei decreti di esproprio;
- 3) il 30 % dell'importo di cui al punto b) del precedente art. 2, a seguito di comunicazione da parte del Comune dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto per la realizzazione dell'Intervento; il Comune è tenuto alla trasmissione a RFI degli/dello schemi/a di contratto di appalto posti/o a base di gara, corredati del/i relativo/i progetto/i approvato/i dal Comune;
- 4) il 40 % dell'importo di cui al punto b) del precedente art. 2, a seguito di comunicazione da parte del Comune che attesti l'esecuzione complessiva del 60 % dei lavori di realizzazione dell'Intervento;
- 5) il conguaglio finale, che terrà conto di tutte le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'Intervento, a seguito di comunicazione del Comune che attesti l'approvazione del/i certificato/i di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del/i Certificato/i di Regolare Esecuzione dei lavori.

Resta inteso che nessun obbligo ulteriore farà carico a RFI qualunque sia la spesa sostenuta o sostenenda del Comune per la progettazione e la realizzazione dell'Intervento, ivi compresi eventuali oneri derivanti da contenziosi, anche con terzi, che dovessero sorgere in relazione allo stesso Intervento, che non potranno in nessun caso far carico a RFI.

Qualora il costo complessivo dell'Intervento, al netto del ribasso d'asta d'aggiudicazione, risultasse inferiore all'importo massimo omnicomprensivo di Euro 3.200.000,00, RFI sarà tenuta a erogare il contributo fino al costo effettivamente sostenuto dal Comune.

L'utilizzo delle economie di gara viene sin d'ora autorizzato per l'esecuzione di interventi che si rendessero eventualmente necessari al completamento delle opere programmate di cui all'art. 2, per garantire la perfetta realizzazione ad opera d'arte, nel pieno rispetto della disciplina di settore. I pagamenti relativi ai sopra elencati punti 3), 4) e 5), saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune

a RFI, unitamente alla relativa documentazione giustificativa del verificarsi di ciascuna delle condizioni di pagamento sopra riportate.

A tal fine il Comune, a fronte di ciascuna delle richieste di erogazione, attesterà, sotto la propria responsabilità, il verificarsi delle suddette condizioni di avanzamento delle attività. Inoltre, il Comune a fronte di ciascuna erogazione effettuata da RFI, trasmetterà relativa quietanza.

Ai fini del pagamento del predetto contributo il Comune dovrà emettere fattura elettronica e/o nota di debito intestandole a:

*RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 – Roma
P.IVA: 01008081000 – Cod. Fis. N. 01585570581*

Nel caso di fattura elettronica dovrà essere emessa attraverso il canale SDI, utilizzando l'apposito tracciato XML ed indicando il codice destinatario **RYRNP0U** (si precisa che il penultimo carattere è uno zero).

Se nota di addebito dovrà essere inviata, in originale, al seguente indirizzo:

*R.F.I. S.p.A. - DIREZIONE INVESTIMENTI
Direzione Investimenti Progetti AV/AC
Progetto 3° Valico dei Giovi
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma*

Ai sensi della Delibera CIPE n° 15 del 2015 il Comune dovrà apporre il CUP relativo all'Intervento su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera, in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE.

ART. 4

Impegni del Comune

Il Comune, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, individua l'Arch. Giacomo Gallarati quale Referente del Progetto di tutte le attività previste dalla presente Convenzione Attuativa e Referente nei confronti di RFI.

Il Comune si impegna a:

- acquisire tutte le aree e gli immobili necessari alla realizzazione dell'Intervento, provvedere, ove previsto, alla demolizione degli immobili ed eseguire a propria cura e responsabilità, nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nessuna esclusa, la progettazione e la realizzazione dell'Intervento stesso, utilizzando il contributo di RFI fino all'importo massimo omnicomprensivo di cui all'Art. 2;

- acquisire a propria cura e responsabilità tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, occorrenti ai fini della realizzazione dell'Intervento, nonché emettere, previo espletamento delle formalità di legge, l'eventuale provvedimento di dichiarazione della Pubblica Utilità necessario per l'esproprio e/o l'asservimento delle aree occorrenti al medesimo fine;
- rendere conforme l'Intervento allo strumento urbanistico comunale e al regolamento edilizio vigente;
- rendere disponibili le aree interessate dell'Intervento;
- finanziare gli importi che dovessero rendersi necessari a garantire il completamento degli interventi, nel rispetto delle normative vigenti e degli accordi pattuiti con RFI, qualora i costi finali dell'acquisizione di aree e immobili, della demolizione degli immobili, ove previsto, nonché della progettazione e della realizzazione dell'Intervento risultassero superiori all'importo massimo omnicomprensivo di cui al precedente Art. 2.

Il Comune si assume ogni responsabilità e tiene sollevata e indenne RFI da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte dei soggetti esecutori dell'Intervento e/o di terzi, per danni che venissero arrecati a persone e/o cose, rispettivamente nel corso della progettazione e della realizzazione dell'Intervento di cui alla presente Convenzione Attuativa.

ART. 5

Impegni del Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario svolgerà le funzioni di impulso, coordinamento e monitoraggio sulle attività oggetto della presente Convenzione Attuativa e sugli specifici impegni assunti dalle Parti, al fine di garantirne il rispetto nei tempi di cui al successivo Art. 6.

ART. 6

Tempi di esecuzione

La realizzazione dell'Intervento non dovrà in ogni caso determinare impatti sui tempi di realizzazione dell'Opera. Le Parti convengono che il termine finale per il completamento dell'Intervento fino ad approvazione del/i certificato/i di Collaudo tecnico-amministrativo o del/i Certificato/i di Regolare Esecuzione, è fissato al 31 dicembre 2028 salvo casi di forza maggiore.

ART. 7

Durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione Attuativa è limitata al compimento degli impegni delle Parti, nel rispetto delle tempistiche indicate all'Art. 6, con conseguente erogazione del contributo a carico di RFI secondo le modalità di cui all'Art. 3.

Decorso il termine ultimo di cui all'Art. 6, nell'eventualità che le attività non siano state completate - e che conseguentemente una quota parte del contributo di cui all'Art. 2 non sia stata corrisposta al Comune da RFI - le Parti si incontreranno per successive determinazioni.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione Attuativa saranno preliminarmente definite e formalizzate di comune accordo fra le Parti, adottando, se del caso, analogo provvedimento.

ART. 8

Legge applicabile e foro competente

La presente Convenzione Attuativa è regolata dalla Legge italiana.

Non è ammessa la competenza arbitrale. Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, o comunque ad esso connessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 9

Modalità Fiscale.

Il Comune dichiara che l'Intervento oggetto della presente Convenzione Attuativa sarà progettato e realizzato nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e, dunque, è fuori dal campo di applicazione dell'IVA. In virtù del principio di alternatività IVA\Registro, la presente Convenzione Attuativa è soggetta ad obbligo di registrazione in termine fisso (entro 30 giorni dalla stipula), a cura e spese del Comune, e all'applicazione dell'Imposta di Registro, in misura proporzionale con aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 10

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse alla presente Convenzione Attuativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse alla presente Convenzione Attuativa, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto:

- da RFI mediante pubblicazione nella sezione “Protezione Dati Personali” del sito istituzionale www.rfi.it;
- dal Comune di Genova, mediante pubblicazione nella sezione “Informativa privacy” del sito istituzionale www.comune.genova.it.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Qualora, ai fini della presente Convenzione Attuativa, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità più opportune di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

ART. 11

Clausola di integrità

RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e negli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS (“Programma di Compliance Antitrust”).

Il Comune ha adottato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e il Codice Etico e di Comportamento che dichiara comprendere i principi, i contenuti e le finalità della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il Comune dichiara e garantisce di aver preso visione (i) del Codice Etico (ii) della Policy Anti-Corruption (iii) del Modello 231 e (iv) degli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust, e di aver ben compresi i principi, i contenuti e le finalità dei sopra citati documenti, pubblicati sul sito web istituzionale di RFI e/o di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., che possono essere scaricati e stampati e di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea.

La violazione da parte del Comune di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello 231 e/o Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o Programma di Compliance Antitrust nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Il Comune si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nei documenti di cui al precedente paragrafo sia nello svolgimento della propria attività sia nella gestione dei rapporti con terzi, assicurando che questi ultimi si informino a principi equivalenti a quelli adottati da RFI.

Il Comune prende atto che le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili a persone del Gruppo FS o a terzi che intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS, che possono integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e del Modello di Gestione Anti-Corruption, e/o del Codice Etico, e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea richiamate dal D. Lgs. n. 24/2023 e s.m.i.;

possono essere effettuate tramite i canali disponibili sul sito web istituzionale di RFI.

ART. 12

Riservatezza e utilizzo dei dati

Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi i dati, le informazioni, gli studi e ogni altra informazione che vengono messi a disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione della presente Convenzione Attuativa.

Le Parti si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla presente Convenzione, le informazioni relative a fatti, atti e programmi della controparte che vengono messi a disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione della Convenzione stessa.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata della presente Convenzione e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti anche in caso di risoluzione della presente Convenzione.

ART. 13

Conflitto d'interessi

Ai fini della presente Convenzione Attuativa, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento della Convenzione medesima. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione della Convenzione dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia all'altra che procederà alle valutazioni del caso.

Nell'ipotesi in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata della Convenzione, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 14

Invalidità

La dichiarazione di nullità o invalidità di una o più previsioni contenute nella presente Convenzione Attuativa non comporterà la nullità o invalidità della Convenzione nel suo complesso o delle rimanenti pattuizioni in esso contenute, che dovranno essere interpretate in modo da rispettare l'intento originario delle Parti.

Le disposizioni della presente Convenzione devono ritenersi sostituite, abrogate o automaticamente disapplicate se il contenuto relativo è incompatibile con le disposizioni legali e regolamentari o con qualsiasi modifica introdotta dalle Parti.

ART. 15

Comunicazioni e domicilio delle Parti

Ove non diversamente previsto nella Convenzione, il domicilio delle Parti è elettivamente fissato presso le rispettive sedi legali. Eventuali variazioni della sede legale dovranno essere tempestivamente comunicate alle altre Parti agli indirizzi di seguito indicati.

Ove non diversamente previsto nella Convenzione, ogni comunicazione tra le Parti, relativa alla presente Convenzione Attuativa, dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per RFI: segreteria-ge-tvg@rfi.it;
- per il Commissario Straordinario: commissariounicotvg@mit.gov.it;
- per il Comune: comunegenova@postemailcertificata.it

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Commissario Straordinario

Il Comune di Genova

RFI

Firmato digitalmente da
Calogero Mauceri

C = IT

FERRANTE MASSIMO
2026.05.12 17:36:11

CN=FERRANTE MASSIMO
C=IT
O=COMUNE DI GENOVA
2.5.4.97-VATIT-00856930102
RSA/2048 bits

Mariano Cocchetti

Firmato da MARIANO

COCCHETTI

Data: il 13/05/2026
alle 14:09:07 CEST

PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA FERRI				
Progetto di Fattibilità tecnico-economica (PFTE)				
QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA				
A. IMPORTO PER LAVORI	A.1	Importo dei lavori		€
				Totale lavori
		LAVORI A CORPO		
		di cui importo opere edili		€ 762.015,62
		di cui importo opere impianti elettrici e speciali		€ 40.387,70
		Indagini propedeutiche alla progettazione		€ 16.260,69
		TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 818.664,01
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 71.203,23
	A.3	Lavori in economia		€ 10.000,00
A.4	Progettazione Esecutiva		€ 25.837,38	
Totale (A.1+A2+A3+A.4)				€ 925.704,62
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00
	B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		€ 0,00
	B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		€ 0,00
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		€ 20.000,00
	B.5	Imprevisti		€ 88.986,72
	B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice		€ 22.246,68
	B.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi		€ 1.309.716,97
	B.8	Spese relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		€ 14.811,26
	B.9	IRAP su B.8		€ 1.008,78
	B.10	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità		€ 65.000,00
	B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.12	Spese per pubblicità - contributi Anac		€ 5.000,00
	B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto		€ 70.000,00
	B.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici		€ 24.508,20
	B.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice		€ 0,00
	B.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		€ 0,00
	B.17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717		€ 0,00
	B.18	Contributi previdenziali associati alla progettazione esecutiva di cui alla Voce A.4		€ 1.033,50
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+.....+B.18)				€ 1.622.312,11
C. I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE	C	I.V.A. ed altre imposte		€
	C.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 197.970,79
	C.2	I.V.A. su Progettazione (compreso B.18)	22%	€ 5.911,59
	C.3	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (esclusi B.8, B.9, B.12 e B.18)	22%	€ 352.100,89
	C.4	Imposta di registro convenzione	3%	€ 96.000,00
	Totale IVA			
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 3.200.000,00

SCHEMA DI ACCORDO

TRA SOGGETTO ATTUATORE E SOGGETTO INTERFERITO IN QUALITA' DI PROPRIETARIO DELL'UNITA' ABITATIVA, INCOMPATIBILE CON LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, IN CUI SIA RESIDENTE E DIMORANTE PER L'ACCETTAZIONE E LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPR 327/2001, TESTO UNICO ESPROPRI, E DELL'INDENNITA' SPECIALE DEL P.R.I.S. AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 e 6 BIS DELLA L.R. 39/2007.

1) Parti dell'accordo

Soggetto interferito:

Il signor ____, proprietario dell'unità abitativa sita nel Comune di Genova, in via Evandro Ferri Civ.__, ivi residente e dimorante, che risulta incompatibile con la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Ferri e, pertanto, soggetta ad espropriazione (Parte Cedente);

Soggetto attuatore:

Il Comune di Genova, in persona dell'Arch. Giacomo Gallarati in qualità di Dirigente del Comune di Genova e Responsabile Unico di Progetto per la realizzazione del parcheggio pubblico in via Ferri, facente parte della convenzione attuativa per disciplinare gli impegni delle parti inerenti alla progettazione e alla realizzazione degli interventi nell'ambito del III addendum del 17/02/2026 alla convenzione quadro "Variante complessiva degli Enti Liguri" del 27 luglio 2012, come modificata dall'addendum del 2015, dal I atto modificativo dell'addendum del 19.12.2016, dal II atto modificativo della convenzione quadro del 10.06.2020 e dal II addendum alla convenzione quadro del 10.12.2023 tra il Comune di Genova, il Commissario Straordinario di Governo per il Progetto Unico "Terzo Valico dei Giovi" e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

2) Individuazione dei beni immobili incompatibili con la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del presente accordo.

Tra i beni interferiti risulta l'immobile censito a catasto urbano del Comune di Genova alla sez. BOR, foglio 69, mappale __, subalterno __, di proprietà del soggetto interferito ed in cui risiede; come meglio evidenziato nella (planimetria catastale allegata, dove il bene in oggetto viene evidenziato in tinta rossa)

Tale bene risulta incompatibile con la realizzazione dell'opera infrastrutturale e, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 39/2007, il signor _____ risulta beneficiario anche dell'indennità speciale P.R.I.S.

I requisiti della residenza e della dimora risultano sussistenti già in epoca antecedente al 17/10/2024, data di redazione dei verbali di consistenza degli immobili interferiti.

3) Determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi IV, V e VI (artt. da 20 a 42) del T. U. Espropri approvato con D.P.R. n.327/2001 e delle indennità speciali P.R.I.S. di cui agli artt.6, 6 bis della l.r. n.39/2007:

A) Indennità di esproprio: la relativa determinazione è effettuata dal soggetto attuatore in conformità alle disposizioni di cui ai Capi IV, V e VI (artt. da 20 a 42) del T.U. Espropri approvato con D.P.R. n.327/2001, ed è stata quantificata in **euro xxxx**.

B) Indennità speciale P.R.I.S. prevista dagli artt. 6 e 6 bis della citata legge regionale a favore dei soggetti proprietari di unità abitative in cui siano residenti e dimoranti e che risultino incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture e soggette ad espropriazione, ed è stabilita forfettariamente in euro 40.000,00 importo che, aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, risulta pari ad euro **€ 53.640,00** come da verbale del Comitato PRIS del 09.07.2026;

La sussistenza dei requisiti di residenza e dimora è stata verificata alla data 17/10/2024, corrispondente al sopralluogo per la redazione degli stati di consistenza.

4) Garanzie da parte del soggetto interferito.

Il soggetto interferito dichiara che il bene, oggetto dell'accordo, è libero da ipoteche, passività immobiliari, da diritti reali di godimento spettanti a terzi ed immune da oneri e privilegi e da qualsiasi altro vincolo pregiudizievole, ovvero:

A tal fine il soggetto interferito si impegna a consegnare al soggetto attuatore, **entro il termine di 30 giorni** dalla sottoscrizione del presente accordo, tutta la documentazione atta a comprovare la piena libertà, disponibilità e proprietà degli immobili oggetto del presente accordo.

Il soggetto interferito, preso atto delle somme indicate nella relazione tecnica redatta dai progettisti incaricati e depositata presso l'Ufficio Procedimenti concertativi come parte integrante e sostanziale del PFTE in approvazione, come recepita nella proposta del P.R.I.S. ai sensi dell'art.4 della l.r. n.39/2007 si è dichiarato disponibile a cedere i beni di sua proprietà occorrenti per la realizzazione del progetto in questione.

5) Oneri fiscali.

Le imposte e sovraimposte accertate o da accertare, dovute e gravanti sui beni immobili di cui trattasi, resteranno a carico del soggetto interferito fino al rilascio del bene al soggetto attuatore. Gli oneri relativi alle utenze e all'ordinaria manutenzione resteranno a carico del soggetto interferito fino al momento del rilascio dei beni.

Gli oneri di registrazione dell'accordo PRIS, di cui al punto 3B, saranno assolti contestualmente alla registrazione del Decreto di Esproprio e sarà a cura e carico del Soggetto Attuatore.

6) Obblighi ed impegni delle parti

Con la sottoscrizione del presente documento le parti si impegnano e si obbligano come segue:

- Il Soggetto Interferito accetta l'indennità di esproprio, come quantificata al punto 3 Lettera A, dichiarando la somma congrua e soddisfacente. Pertanto, rinuncia espressamente e irrevocabilmente a fare opposizione alla stima, sia in sede

amministrativa sia in sede giudiziale, dichiarando di non avere più nulla a pretendere dall'Ente Espropriante per l'esproprio del bene in oggetto.

- Il Decreto di Esproprio che concluderà la vicenda ablatoria sarà pertanto basato sull'indennità accettata in questo documento. Viene inoltre intesa come accettata anche l'indennità speciale PRIS di cui al punto 3 lettera B.
- Il Soggetto Attuatore, non appena la Conferenza dei Servizi si concluderà positivamente e ne sarà emesso il provvedimento conclusivo, provvederà ad inviare al soggetto interferito specifica notifica contenente il decreto di esproprio e gli estremi dell'esecuzione (giorno e ora dell'immissione in possesso). Una volta eseguito il decreto sarà erogata l'indennità spettante secondo quanto previsto al punto 7 del presente documento.

7) Modalità di pagamento dell'indennità di esproprio e dell'indennità speciale del P.R.I.S.

Al proprietario dell'unità abitativa in cui tale soggetto sia residente e dimorante che risulti incompatibile con la realizzazione dell'infrastruttura e, pertanto, soggetta ad espropriazione, verrà corrisposto da parte del soggetto attuatore:

- 1) Indennità di esproprio;**
- 2) Indennità speciale P.R.I.S.**

Con la sottoscrizione del presente accordo, la corresponsione dell'indennità di esproprio e dell'indennità P.R.I.S. avverrà secondo le modalità ed i tempi di seguito indicati:

- una quota pari all'80% dell'indennità di esproprio dopo l'esecuzione del decreto di esproprio;
- una quota pari al 80% dell'indennità speciale P.R.I.S. dopo l'esecuzione del decreto di esproprio;
- Le restanti quote pari al 20% dell'indennità di esproprio e al 20% dell'indennità PRIS saranno erogate al formale rilascio dell'alloggio, rilasciato libero da persone, cose, chiusura delle utenze e a saldo delle spese condominiali e di tutti gli altri adempimenti di legge previsti a carico del residente.

Il proprietario interferito manterrà la disponibilità dell'unità immobiliare per il tempo

necessario a ultimare le operazioni di sgombero dell'immobile, operazioni che dovranno concludersi entro 180 giorni dall'esecuzione del decreto (eventualmente prorogabili, su istanza motivata, per un massimo di ulteriori 60 giorni).

In caso di mancata condivisione della determinazione dell'indennità di espropriazione nel termine previsto dall'art.20, comma 5, del D.P.R. n.327/2001 e s.m. e i., l'Autorità Espropriante dispone il deposito della somma presso il MEF (ministero Economie e Finanze), ai sensi dell'art.20, comma 14, del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i. restando sospesa anche la determinazione dell'indennità P.R.I.S..

8) Forma e contenuto dell'atto avente ad oggetto l'accordo per la cessione al soggetto attuatore degli immobili da espropriare

Si concorda di procedere all'acquisizione dei beni non mediante rogito notarile di cessione volontaria, bensì mediante decreto di esproprio emesso dal soggetto attuatore, senza ulteriori formalità, ai sensi dell'art. 20, comma 9, del già citato D.P.R. n. 327/2001, con conseguente deposito della relativa indennità.

9) Inadempimento da parte del soggetto interferito degli obblighi nascenti dal presente accordo e previsione delle relative penali.

In caso di ritardo negli adempimenti previsti nel presente accordo imputabile ai soggetti interferiti, gli stessi saranno tenuti a versare, a titolo di penale, in favore dell'attuatore, la somma di euro 100,00 per ogni giorno di inerzia od inadempienza.

10) Modalità per la risoluzione di questioni interpretative in riferimento all'attuazione del P.R.I.S. e alla corresponsione delle relative indennità.

La risoluzione di eventuali questioni in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati, è rimessa al Comitato P.R.I.S.

11) Norme di riferimento.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano, in riferimento alla procedura espropriativa e alla determinazione della relativa indennità, le disposizioni del

T.U. espropri e per quanto riguarda la determinazione delle speciali indennità previste dalla L.R. n.39 e dal P.R.I.S., le disposizioni di tale legge regionale, oltreché, in via residuale, le disposizioni e i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Data.....

Sottoscrizione delle parti

La proprietà

Il Comune di Genova

SCHEMA DI ACCORDO

TRA SOGGETTO ATTUATORE E SOGGETTO INTERFERITO IN QUALITA' DI PROPRIETARIO DELL'UNITA' ABITATIVA, INCOMPATIBILE CON LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, PER L'ACCETTAZIONE E LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPR 327/2001, TESTO UNICO ESPROPRI.

1) Parti dell'accordo

Soggetto interferito:

Il signor ____, proprietario dell'unità abitativa sita nel Comune di Genova, in via Evandro Ferri Civ.__, ivi residente e dimorante, che risulta incompatibile con la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Ferri e, pertanto, soggetta ad espropriazione (Parte Cedente);

Soggetto attuatore:

Il Comune di Genova, in persona dell'Arch. Giacomo Gallarati in qualità di Dirigente del Comune di Genova e Responsabile Unico di Progetto per la realizzazione del parcheggio pubblico in via Ferri, facente parte della convenzione attuativa per disciplinare gli impegni delle parti inerenti alla progettazione e alla realizzazione degli interventi nell'ambito del III addendum del 17/02/2026 alla convenzione quadro "Variante complessiva degli Enti Liguri" del 27 luglio 2012, come modificata dall'addendum del 2015, dal I atto modificativo dell'addendum del 19.12.2016, dal II atto modificativo della convenzione quadro del 10.06.2020 e dal II addendum alla convenzione quadro del 10.12.2023 tra il Comune di Genova, il Commissario Straordinario di Governo per il Progetto Unico "Terzo Valico dei Giovi" e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

2) Individuazione dei beni immobili incompatibili con la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del presente accordo.

Tra i beni interferiti risulta l'immobile censito a catasto urbano del Comune di Genova alla sez. BOR, foglio 69, mappale __, subalterno __, di proprietà del soggetto interferito, come meglio

evidenziato nella (planimetria catastale allegata, dove il bene in oggetto viene evidenziato in tinta rossa)

3) Determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi IV, V e VI (artt. da 20 a 42) del T. U. Espropri approvato con D.P.R. n.327/2001.

A) Indennità di esproprio: la relativa determinazione è effettuata dal soggetto attuatore in conformità alle disposizioni di cui ai Capi IV, V e VI (artt. da 20 a 42) del T.U. Espropri approvato con D.P.R. n.327/2001, ed è stata quantificata in **euro xxxx**.

4) Garanzie da parte del soggetto interferito.

Il soggetto interferito dichiara che il bene, oggetto dell'accordo, è libero da ipoteche, passività immobiliari, da diritti reali di godimento spettanti a terzi ed immune da oneri e privilegi e da qualsiasi altro vincolo pregiudizievole, ovvero:

A tal fine il soggetto interferito si impegna a consegnare al soggetto attuatore, **entro il termine di 30 giorni** dalla sottoscrizione del presente accordo, tutta la documentazione atta a comprovare la piena libertà, disponibilità e proprietà degli immobili oggetto del presente accordo.

Il soggetto interferito, preso atto delle somme indicate nella relazione tecnica redatta dai progettisti incaricati e depositata presso l'Ufficio Procedimenti concertativi come parte integrante e sostanziale del PFTE in approvazione, si è dichiarato disponibile a cedere i beni di sua proprietà occorrenti per la realizzazione del progetto in questione.

5) Oneri fiscali.

Le imposte e sovraimposte accertate o da accertare, dovute e gravanti sui beni immobili di cui trattasi, resteranno a carico del soggetto interferito fino al rilascio del bene al

soggetto attuatore. Gli oneri relativi alle utenze e all'ordinaria manutenzione resteranno a carico del soggetto interferito fino al momento del rilascio dei beni.

6) Obblighi ed impegni delle parti

Con la sottoscrizione del presente documento le parti si impegnano e si obbligano come segue:

- Il Soggetto Interferito accetta l'indennità di esproprio, come quantificata al punto 3 Lettera A, dichiarando la somma congrua e soddisfacente. Pertanto, rinuncia espressamente e irrevocabilmente a fare opposizione alla stima, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, dichiarando di non avere più nulla a pretendere dall'Ente Espropriante per l'esproprio del bene in oggetto.
- Il Decreto di Esproprio che concluderà la vicenda ablatoria sarà pertanto basato sull'indennità accettata in questo documento.
- Il Soggetto Attuatore, non appena la Conferenza dei Servizi si concluderà positivamente e ne sarà emesso il provvedimento conclusivo, provvederà a emanare il decreto di esproprio unitamente agli estremi dell'esecuzione (giorno e ora dell'immissione in possesso). Una volta eseguito il decreto sarà erogata l'indennità spettante secondo quanto previsto al punto 7 del presente documento.

7) Modalità di pagamento dell'indennità di esproprio

Al proprietario dell'unità abitativa che risulti incompatibile con la realizzazione dell'infrastruttura e, pertanto, soggetta ad espropriazione, verrà corrisposto da parte del soggetto attuatore:

1) Indennità di esproprio;

Con la sottoscrizione del presente accordo, la corresponsione dell'indennità di esproprio avverrà secondo le modalità ed i tempi di seguito indicati:

- una quota pari all'80% dell'indennità di esproprio dopo l'esecuzione del decreto di esproprio;
- La restante quota pari al 20% dell'indennità di esproprio sarà erogata al formale rilascio dell'alloggio, rilasciato libero da persone, cose, chiusura delle utenze e a saldo delle spese condominiali e di tutti gli altri adempimenti di legge previsti a carico del residente.

Il proprietario interferito manterrà la disponibilità dell'unità immobiliare per il tempo necessario a ultimare le operazioni di sgombero dell'immobile, operazioni che dovranno concludersi entro 180 giorni dall'esecuzione del decreto (eventualmente prorogabili, su istanza motivata, per un massimo di ulteriori 60 giorni).

8) Forma e contenuto dell'atto avente ad oggetto l'accordo per la cessione al soggetto attuatore degli immobili da espropriare

Si concorda di procedere all'acquisizione dei beni non mediante rogito notarile di cessione volontaria, bensì mediante decreto di esproprio emesso dal soggetto attuatore, senza ulteriori formalità, ai sensi dell'art. 20, comma 9, del già citato D.P.R. n. 327/2001, con conseguente deposito della relativa indennità.

9) Inadempimento da parte del soggetto interferito degli obblighi nascenti dal presente accordo e previsione delle relative penali.

In caso di ritardo negli adempimenti previsti nel presente accordo imputabile ai soggetti interferiti, gli stessi saranno tenuti a versare, a titolo di penale, in favore dell'attuatore, la somma di euro 100,00 per ogni giorno di inerzia od inadempienza.

10) Norme di riferimento.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano, in riferimento alla procedura espropriativa e alla determinazione della relativa indennità, le disposizioni del T.U. espropri, oltreché, in via residuale, le disposizioni e i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Data.....

Sottoscrizione delle parti

La proprietà

Il Comune di Genova

SCHEMA DI ACCORDO

TRA SOGGETTO ATTUATORE E SOGGETTO INTERFERITO IN QUALITA' DI RESIDENTE E DIMORANTE NELL'UNITA' ABITATIVA, INCOMPATIBILE CON LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, PER L'ACCETTAZIONE E LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' SPECIALE DEL P.R.I.S. AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 e 6 BIS DELLA L.R. 39/2007.

1) Parti dell'accordo

Soggetto interferito:

Il signor ____, residente e dimorante nell'unità abitativa sita nel Comune di Genova, in via Evandro Ferri Civ.__, che risulta incompatibile con la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Ferri e, pertanto, soggetta ad espropriazione;

Soggetto attuatore:

Il Comune di Genova, in persona dell'Arch. Giacomo Gallarati in qualità di Dirigente del Comune di Genova e Responsabile Unico di Progetto per la realizzazione del parcheggio pubblico in via Ferri, facente parte della convenzione attuativa per disciplinare gli impegni delle parti inerenti alla progettazione e alla realizzazione degli interventi nell'ambito del III addendum del 17/02/2016 alla convenzione quadro "Variante complessiva degli Enti Liguri" del 27 luglio 2012, come modificata dall'addendum del 2015, dal I atto modificativo dell'addendum del 19.12.2016, dal II atto modificativo della convenzione quadro del 10.06.2020 e dal II addendum alla convenzione quadro del 10.12.2023 tra il Comune di Genova, il Commissario Straordinario di Governo per il Progetto Unico "Terzo Valico dei Giovi" e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

2) Individuazione dei beni immobili incompatibili con la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del presente accordo.

Tra i beni interferiti risulta l'immobile censito a catasto urbano del Comune di Genova alla sez. BOR, foglio 69, mappale __, subalterno __, appartenente ad altra proprietà, ed in cui risiede il

soggetto interferito, come meglio evidenziato nella (planimetria catastale allegata, dove il bene in oggetto viene evidenziato in tinta rossa)

Tale bene risulta incompatibile con la realizzazione dell'opera infrastrutturale e, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 39/2007, il signor _____ risulta beneficiario dell'indennità speciale P.R.I.S.

3) Determinazione delle indennità speciali P.R.I.S. di cui agli artt.6, 6 bis della l.r. n.39/2007:

A) Indennità speciale P.R.I.S. prevista dagli artt. 6 e 6 bis della citata legge regionale a favore dei soggetti residenti e dimoranti in unità abitative che risultino incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture e soggette ad espropriazione, ed è stabilita forfettariamente in euro 40.000,00 importo che, aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, risulta pari ad euro **€ 53.640,00** come da verbale del Comitato PRIS del 09.07.2026;

La sussistenza dei requisiti di residenza e dimora è stata verificata alla data 17/10/2024, corrispondente al sopralluogo per la redazione degli stati di consistenza.

4) Garanzie da parte del soggetto interferito.

il soggetto interferito si impegna a consegnare al soggetto attuatore, **entro il termine di 30 giorni** dalla sottoscrizione del presente accordo, tutta la documentazione atta a comprovare l'effettiva residenza nell'immobile tramite contratto o altro documento regolarmente registrato.

5) Oneri fiscali.

Le imposte e sovraimposte accertate o da accertare, dovute e gravanti sui beni immobili di cui trattasi, resteranno a carico del soggetto interferito fino al rilascio del bene al soggetto attuatore. Gli oneri relativi alle utenze e all'ordinaria manutenzione resteranno a carico del soggetto interferito fino al momento del rilascio dei beni.

Gli oneri di registrazione dell'accordo PRIS, di cui al punto 3A, saranno assolti contestualmente alla registrazione del Decreto di Esproprio e sarà a cura e carico del

Soggetto Attuatore.

6) Obblighi ed impegni delle parti

Con la sottoscrizione del presente documento le parti si impegnano e si obbligano come segue:

- Il Soggetto Interferito accetta l'indennità di cui al punto 3 lettera A, indennità speciale PRIS, dichiarando la somma congrua e soddisfacente. Pertanto, rinuncia espressamente e irrevocabilmente, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, dichiarando di non avere più nulla a pretendere dall'Ente Espropriante.
- Il Soggetto Attuatore, non appena la Conferenza dei Servizi si concluderà positivamente e ne sarà emesso il provvedimento conclusivo, provvederà a emanare il decreto di esproprio unitamente agli estremi dell'esecuzione (giorno e ora dell'immissione in possesso). Una volta eseguito il decreto sarà erogata l'indennità spettante secondo quanto previsto al punto 7 del presente documento.

7) Modalità di pagamento dell'indennità di esproprio e dell'indennità speciale del P.R.I.S.

Al soggetto residente e dimorante nell'unità abitativa che risulti incompatibile con la realizzazione dell'infrastruttura e, pertanto, soggetta ad espropriazione, verrà corrisposto da parte del soggetto attuatore:

1) Indennità speciale P.R.I.S.

Con la sottoscrizione del presente accordo, la corresponsione dell'indennità P.R.I.S. avverrà secondo le modalità ed i tempi di seguito indicati:

- una quota pari al 80% dell'indennità speciale P.R.I.S. dopo l'esecuzione del decreto di esproprio;
- la restante quota pari al 20% dell'indennità PRIS sarà erogata al formale rilascio dell'alloggio, rilasciato libero da persone, cose, chiusura delle utenze e a saldo delle spese condominiali e di tutti gli altri adempimenti di legge previsti a carico del residente.

L'interferito manterrà la disponibilità dell'unità immobiliare per il tempo necessario a ultimare le operazioni di sgombero dell'immobile, operazioni che dovranno concludersi

entro 180 giorni dall'esecuzione del decreto (eventualmente prorogabili, su istanza motivata, per un massimo di ulteriori 60 giorni).

8) Inadempimento da parte del soggetto interferito degli obblighi nascenti dal presente accordo e previsione delle relative penali.

In caso di ritardo negli adempimenti previsti nel presente accordo imputabile ai soggetti interferiti, gli stessi saranno tenuti a versare, a titolo di penale, in favore dell'attuatore, la somma di euro 100,00 per ogni giorno di inerzia od inadempienza.

9) Modalità per la risoluzione di questioni interpretative in riferimento all'attuazione del P.R.I.S. e alla corresponsione delle relative indennità.

La risoluzione di eventuali questioni in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati, è rimessa al Comitato P.R.I.S.

10) Norme di riferimento.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano, le disposizioni previste dalla L.R. n.39 e dal P.R.I.S., oltrech  in via residuale, le disposizioni e i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Data.....

Sottoscrizione delle parti

La propriet 

Il Comune di Genova

Conduttore - Titolare di attività economica incompatibile

SCHEMA DI ACCORDO

TRA SOGGETTO ATTUATORE E SOGGETTO INTERFERITO TITOLARE DI ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVA ESERCITATA IN IMMOBILE DI CUI LO STESSO HA LA DISPONIBILITA' A TITOLO DI LOCAZIONE, IMMOBILE CHE RISULTA INCOMPATIBILE CON LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' SPECIALE P.R.I.S. AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 6 BIS, DELLA LEGGE REGIONALE N.39/2007.

1) Parti dell'accordo:

- Soggetto interferito:

Il signor, titolare dell'attività commerciale [società in nome collettivo (s.n.c.); ■ società in accomandita semplice (s.a.s.); ■ società per azioni (s.p.a.); ■ società a responsabilità limitata (s.r.l.); ■ società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)], esercitata nell'immobile sito nel Comune di Genova Via n., di cui ha la disponibilità, in qualità di conduttore, in forza del contratto di locazione di data....., registrato a alla serie n., immobile che risulta incompatibile con la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Ferri e, pertanto, soggetta ad espropriazione;

- Soggetto attuatore:

Il Comune di Genova, in persona dell'Arch. Giacomo Gallarati in qualità di Dirigente del Comune di Genova e Responsabile Unico di Progetto per la realizzazione del parcheggio pubblico in via Ferri, facente parte della convenzione attuativa per disciplinare gli impegni delle parti inerenti alla progettazione e alla realizzazione degli interventi nell'ambito del III addendum del 17/02/2026 alla convenzione quadro "Variante complessiva degli Enti Liguri" del 27 luglio 2012, come modificata dall'addendum del 2015, dal I atto modificativo dell'addendum del 19.12.2016, dal II atto modificativo della convenzione quadro del 10.06.2020 e dal II addendum alla convenzione quadro del 10.12.2023 tra il Comune di Genova, il Commissario Straordinario di Governo per il Progetto Unico "Terzo Valico dei Giovi" e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato

Italiane.

2) Individuazione degli immobili a destinazione produttiva e/o commerciale incompatibili con la realizzazione dell'infrastruttura e, pertanto, soggetti ad espropriazione.

L'immobile censito a catasto urbano alla Sez., foglio ,
mappale, sub. condotto in locazione dal signor
....., in cui lo stesso vi esercita attività economico produttiva, risulta
incompatibile con la realizzazione dell'opera infrastrutturale. A seguito di verifica della
sussistenza dei requisiti di cui agli artt.6, commi 9, 9 bis e 9 ter e 6 bis, commi 2 e 2 bis, della
l.r. n.39/2007 e s.m. e i., il signor.... risulta beneficiario dell'indennità speciale P.R.I.S.

3) Determinazione dell'indennità speciale P.R.I.S. di cui agli artt.6 e 6 bis, della l.r. n.39/2007.

Indennità speciale P.R.I.S. di cui all'art.6 bis: l'indennità P.R.I.S di cui all'art. 6 bis viene corrisposta al titolare di attività economico produttiva che lo stesso esercita in immobile di cui ha la disponibilità a titolo di locazione, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, commi 9, 9 bis e 9 ter. Tale indennità, è compensativa sia delle spese di trasferimento in un nuovo o diverso fabbricato al fine di garantire la continuità aziendale e occupazionale della specifica attività economica interferita sia del fermo produttivo dovuto alla temporanea interruzione o limitazione dell'esercizio dell'attività produttiva.

Per le microimprese, specie di cui è caso, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2 bis, della citata l.r. n.39/2007, tale indennità è determinata nell'importo omnicomprensivo pari ad euro 40.000,00 importo che, aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, risulta pari a **€53.640,00** come da verbale del Comitato PRIS del 09.07.2026;

4) Dichiarazioni e garanzie da parte del soggetto interferito.

In qualità di titolare dell'attività commerciale, esercitata nel suddetto immobile, di cui ha la disponibilità in qualità di conduttore, il soggetto interferito dovrà produrre, **entro il termine di 30 giorni** dalla sottoscrizione del presente accordo, Visura Camerale ed ogni altro documento utile a dimostrare che l'attività produttiva e/o commerciale è esercitata e attiva nell'immobile soggetto ad espropriazione.

Al fine del conseguimento delle indennità speciali di cui ai citati articoli 6, comma 9, e 6 bis, comma 2, della l.r. n.39, tale soggetto, in base a quanto espressamente stabilito nel successivo comma 9 ter, ha l'obbligo di garantire la continuità occupazionale e produttiva per il periodo di tre anni, a decorrere dall'erogazione del saldo delle indennità.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra ne deriverà, in base al successivo comma 9 *quinquies*, la restituzione dell'indennità corrisposta, comprensiva degli interessi legali nel frattempo maturati, salvi i casi di caso fortuito, forza maggiore o di altri gravi sopravvenuti motivi in cui la Giunta regionale, a norma del comma 9 *sexies*, può autorizzare lo scioglimento dell'obbligo di cui al comma 9 ter e il mantenimento in capo al beneficiario dell'indennità corrisposta.

5) Oneri fiscali.

Le imposte e sovraimposte accertate o da accertare, dovute e gravanti sui beni immobili di cui trattasi, resteranno a carico del soggetto interferito così come gli oneri relativi alle utenze e all'ordinaria manutenzione.

Gli oneri di registrazione dell'accordo PRIS, di cui al punto 3, saranno assolti contestualmente alla registrazione del Decreto di Esproprio e sarà a cura e carico del Soggetto Attuatore.

6) Obblighi ed impegni delle parti

Con la sottoscrizione del presente documento le parti si impegnano e si obbligano come segue:

- Il Soggetto Interferito accetta l'indennità di cui al punto 3, indennità speciale PRIS, dichiarando la somma congrua e soddisfacente. Pertanto, rinuncia espressamente e irrevocabilmente, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, dichiarando di non avere più nulla a pretendere dall'Ente Espropriante.
- Il Soggetto Attuatore, non appena la Conferenza dei Servizi si concluderà positivamente e ne sarà emesso il provvedimento conclusivo, provvederà a emanare il decreto di esproprio unitamente agli estremi dell'esecuzione (giorno e ora dell'immissione in possesso). Una volta eseguito il decreto sarà erogata l'indennità spettante secondo quanto previsto al punto 7 del presente documento.

7) Modalità di pagamento dell'indennità speciale del P.R.I.S.

Al soggetto titolare di attività esercitata nell'unità immobiliare che risulti incompatibile con la realizzazione dell'infrastruttura e, pertanto, soggetta ad espropriazione, verrà corrisposto da parte del soggetto attuatore così come segue:

- una quota pari al 80% dell'indennità speciale P.R.I.S. dopo l'esecuzione del decreto di esproprio;
- la restante quota pari al 20% dell'indennità PRIS sarà erogata al formale rilascio dell'immobile, rilasciato libero da persone, cose, chiusura delle utenze e a saldo delle spese condominiali e di tutti gli altri adempimenti di legge previsti a carico del residente.

L'interferito manterrà la disponibilità dell'unità immobiliare per il tempo necessario a ultimare le operazioni di sgombero dell'immobile, operazioni che dovranno concludersi entro 180 giorni dall'esecuzione del decreto (eventualmente prorogabili, su istanza motivata, per un massimo di ulteriori 60 giorni).

7) Inadempimento da parte del soggetto interferito degli obblighi nascenti dallo schema di accordo bonario e previsione delle relative penali.

Il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente accordo, ivi compreso il rispetto dei termini essenziali di cui all'art.6, comma 9 ter, della l.r. n.39, comporta, ai sensi dell'art.6, comma 9 *quinquies*, della medesima legge, la perdita del diritto alle indennità speciali previste dalla predetta legge e l'obbligo di restituzione degli importi già percepiti, comprensiva degli interessi legali.

Può inoltre essere previsto l'obbligo dei soggetti interferiti, in caso di ritardo negli adempimenti a loro imputabile, di versare, a titolo di penale, in favore dell'attuatore, la somma di euro 100,00 per ogni giorno di inerzia od inadempienza.

8) Modalità per la risoluzione di questioni interpretative in riferimento all'attuazione del P.R.I.S. e alla corresponsione delle relative indennità.

La risoluzione di eventuali questioni in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati, è rimessa al Comitato P.R.I.S.

9) Norme di riferimento.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano, in riferimento alla procedura espropriativa e alla determinazione della relativa indennità, le disposizioni del T.U. Espropri e per quanto riguarda la determinazione delle speciali indennità previste dalla l.r. n.39 e dal P.R.I.S., le disposizioni di tale legge regionale, oltretutto, in via residuale, le disposizioni e i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Luogo, data...

Sottoscrizione delle parti

Il titolare dell'attività

Il Comune di Genova



COMUNE DI GENOVA

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14 bis della Legge n. 241/1990 e avvio di procedure espropriative in urgenza ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 327/2001. CDS 2/2025 – Riqualficazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario “Potenziamento Genova-Campasso nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova “. Ambito di intervento C – Via Ferri - Progetto di Fattibilità tecnico-economica (PFTE) per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Ferri. MOGE 21254 – CUP B35I23000330001 – RUP Arch. Luca Dolmetta

Relazione Urbanistica

Premessa

Vista l'istanza pervenuta da parte della Direzione struttura a supporto Rigenerazione Urbana con nota prot. n. 112629, con nota prot. 123706 del 14/03/2025 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, finalizzata all'acquisizione di tutti gli atti di assenso comunque denominati, da parte degli Enti e/o Aziende in indirizzo, necessari alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Il presente progetto fa parte di un quadro più ampio relativo agli interventi di riqualficazione e rigenerazione urbana delle aree interessate dal Progetto ferroviario “Potenziamento Genova-Campasso” e nello specifico corrisponde all'Ambito di intervento C - via Ferri.

L'intervento previsto genera la necessità di acquisire, da parte della Pubblica amministrazione, le aree in oggetto e pertanto, contestualmente sono state attivate le opportune procedure espropriative in urgenza ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 327/2001, per le quali si rimanda alle valutazioni di competenza.

Descrizione dell'intervento

Il progetto propone la realizzazione di un parcheggio a raso previa demolizione dei civ. 14, 16 e 18 di via Ferri (questi ultimi oggetto di procedure espropriative).

Il lotto d'intervento è identificabile catastalmente alla sez. C, Foglio 69, mappali 195 e 196 ed ha una superficie complessiva di circa 1.000 mq al netto del percorso pedonale posto sul limite nord.

La soluzione progettuale prevede un'area di sosta per:

- 13 stalli sosta auto (dim. minime 2.50 x 5.50 m)
- 2 stalli di sosta auto riservato a persone con disabilità (dim. 3.50 x 5.50)
- 4 stalli per motoveicoli (dim. 1.40 x 2.50 m)

Gli stalli disposti sul perimetro sono raggiungibili attraverso un percorso interno a senso unico in direzione sud-nord, e sono realizzati con materiale semipermeabile in, autobloccanti in cls. Il corsello di distribuzione, organizzato a senso unico di circolazione, presenta una larghezza di metri 5.00 e realizzato in pavimentazione permeabile tradizionale in conglomerato bituminoso.



Comune di Genova
Direzione di Area Progettazione e Pianificazione Territoriale
Pianificazione Urbanistica - Ufficio Procedimenti Concertativi
Via di Francia 1 - 16149 Genova
Tel. 010 55 77061- 77776 - 77773
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it





COMUNE DI GENOVA

Nell'ambito dell'intervento è prevista la realizzazione del percorso pedonale, che si sviluppa lungo la direttrice sud-nord lungo via Ferri sul limite stradale, ed il rifacimento della porzione di marciapiede posta in corrispondenza dell'imbocco di Via al Ponte Polcevera, in prossimità della rotatoria sottostante il viadotto ferroviario.

Analogamente è stato previsto di estendere l'intervento in direzione sud prevedendo anche la realizzazione del tratto di percorso pedonale lungo il lato est di via Ferri, fino al limite costituito dal passaggio al di sotto del sovrappasso ferroviario.

L'area a parcheggio, ancorché raccordata alla quota di ingresso su via Evandro Ferri, è prevista ad una quota rialzata di circa 30 cm rispetto alla pubblica via antistante.

Disciplina urbanistica

L'ambito d'intervento non risulta soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42-2004.

L'Assetto Insediativo del P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990, comprende l'area in Tessuto Urbano (TU), ambito 53D. Le norme di attuazione di detto piano, all'art. 38, indicano che trattandosi di parti di territorio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Piano, le più generali problematiche di ordine urbanistico, le stesse non sono assoggettate a specifica e autonoma disciplina paesistica.

Ai fini del rispetto del Vincolo aeroportuale (art. 707 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice della Navigazione) l'area risulta soggetta a Superfici di limitazione degli ostacoli, superficie conica interna con quota massima 47,72 m slm. Le opere previste per loro natura non superano tale limite.

L'area è altresì soggetta alle seguenti limitazioni: discariche e altre fonti attrattive di fauna selvatica, sorgenti laser e proiettori ad alta intensità, ampie superfici riflettenti, ciminiere e antenne e impianti eolici - area di incompatibilità assoluta. Le opere proposte non rientrano in tali limitazioni.

Le aree non sono interessate dal Piano di Rischio Aeroportuale (revisionato ai sensi del D.lgs. 151/2006).

Il PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ad oggi vigente, ricomprende l'area nella fascia di pericolosità 3 ed in piccola parte in fascia di pericolosità 2.

Secondo quanto definito dall'art. 4 c. 2 della DGR atto n. 291/2025, *"Nelle aree P3 e P2 da alluvione fluviale le nuove aree destinate a parcheggi a raso sono ammissibili esclusivamente a seguito di verifica, da parte dell'amministrazione comunale, della loro compatibilità con la pianificazione di protezione civile aggiornata secondo le disposizioni del PGRA, nonché della previsione di adeguate misure per la gestione in sicurezza dell'area in caso di allerta meteoidrologica, nonché alla previsione di adeguate misure per la gestione in sicurezza dell'area in caso di allerta metereologica"*. Per tali aspetti si rimanda pertanto alle valutazioni di competenza.

Con riferimento al Piano di Bacino, ancorché ad oggi superato dal vigente PGRA e relativo regolamento, si rileva che l'area ricade in area speciale B2 per la quale si rimanda alle



Comune di Genova
Direzione di Area Progettazione e Pianificazione Territoriale
Pianificazione Urbanistica - Ufficio Procedimenti Concertativi
Via di Francia 1 - 16149 Genova
Tel. 010 55 77061- 77776 - 77773
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it





COMUNE DI GENOVA

valutazioni di competenza dell'Ufficio Geologico che con nota prot. 139950 del 24/03/2025, ha definito che *"l'intervento è compatibile con le norme di P.d.B. relativamente all'assetto geo-morfologico e in particolare anche con la normativa della classe speciale B2 (art. 16) considerando la tipologia di intervento (parcheggio a raso previa demolizione edifici) che non comporta particolari movimenti di terreno, né incrementi di carico rispetto all'esistente."*

L'area non è soggetta a vincolo idrogeologico.

L'intervento prevede un cambio di destinazione d'uso da residenziale a servizio pubblico – parcheggio a raso, non comportante un aumento del carico urbanistico, in ragione delle caratteristiche dello stesso.

In ragione di quanto disciplinato dall'art. 14 del suddetto Regolamento Regionale sul PGRA, si prende atto della trattazione del proponente nel documento integrativo "AC_ID_RT02_10_5263_Addendum_alla_relazione_idraulica" con la quale viene posto in evidenza che *"(...) grande parte dell'area di interesse sia ricompresa entro la fascia A* (...) mentre una modesta porzione, ubicata all'estremità S-E del bacino di riferimento (...) ricada entro la fascia B. (...) Con considerazioni di carattere qualitativo, è possibile evidenziare come la presenza di due differenti zone di rischio idraulico entro il perimetro del bacino di interesse, sia principalmente riconducibile alla configurazione della superficie topografica, con un rischio superiore per le aree più depresse ed un rischio inferiore per le aree poste alle quote più elevate. (...) la geometria della perimetrazione però non tiene di conto della presenza dell'edificato e degli interventi pre-esistenti nell'area di intervento che necessariamente andrebbero a modificare le perimetrazioni oggi vigenti.*

Ciò premesso, l'intervento prevede la demolizione di una area ad oggi edificata che copre una superficie di quasi 620 mq e la successiva realizzazione di un parcheggio di estensione di circa 730 mq, nel medesimo sedime. Da un bilancio volumetrico, si può osservare come si raggiunga circa una compensazione tra volume "demolito" e volume "realizzato", con una variazione, sempre in termini di volumi, che riversata sull'estensione dell'area ad oggi già in pericolosità idraulica P3 determina al più un'oscillazione dell'entità del battente dell'ordine del centimetro, e dunque irrisorio, non andando ad alterare l'estensione delle aree perimetrate con Piano vigente.

Oltremodo, l'area perimetrata dalle Fasce e dal PGRA lungo Via Ferri è soggetta ad allagamento da fenomeni di rigurgito proveniente dal sottovia posto immediatamente a Sud, come si evince dalle mappe, pertanto interessata da modeste velocità di deflusso.

Si consideri peraltro che la presenza del pre-esistente accesso carrabile Covic, posto immediatamente a valle dell'area di interesse, costituisce un'importante permeabilità tra due zone a differente pericolosità idraulica, indipendentemente dalla trasformazione edilizia in esame.

In questo senso, in coerenza con quanto già approvato sulle mappe di inondabilità, è possibile asserire che la trasformazione edilizia in progetto (prevalentemente sita in fascia A), non comporti pregiudizio sulle aree contermini."*

Il parcheggio, come già sopra evidenziato, è altimetricamente previsto a circa + 30 cm rispetto alle quote dell'antistante via Evandro Ferri e presenta un andamento interno che





COMUNE DI GENOVA

favorisce il decorso delle acque meteoriche verso il loro convogliamento presso la rete esistente, attraverso stalli posti in pendenza verso il corsello centrale di marcia ed una pavimentazione drenante in corrispondenza della suddetta corsia, nonché una pavimentazione semipermeabile in corrispondenza degli stalli, il tutto come descritto negli elaborati progettuali.

Considerato infine che la maggior porzione del progetto si sviluppa prevalentemente in area classificata come P3 (dove l'intervento è ammesso) e solo una minima parte in area P2 (peraltro quest'ultima progettualmente posta a una quota superiore rispetto alla rimanente), assunto quanto sopra anche ai sensi dell'art 4 c.2 della DGR atto n. 291-2025, non si ravvede un aggravio della condizione di rischio.

L'area ricade nella fascia di rispetto ferroviaria, per tale specifico aspetto si rimanda alle valutazioni di competenza.

L'Assetto Urbanistico del Piano Urbanistico Comunale vigente disciplina le aree oggetto d'intervento come segue:

- AR-UR ambito di riqualificazione urbanistica - residenziale, nel quale le funzioni principali ammesse sono servizi di uso pubblico, residenza, strutture ricettive alberghiere, servizi privati, connettivo urbano, uffici, esercizi di vicinato, aggregazioni di esercizi singoli, medie strutture di vendita.
- Nodo Infrastrutturale n. 10 – Fegino, disciplinato dall'art. SIS-I-5 delle Norme di Conformità, avente efficacia direttiva;
- “Fascia di protezione B” dagli stabilimenti industriali (art. 17, punto 6.2.2 delle Norme Generali del PUC) presenti nel territorio comunale e classificati a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi degli art. 13 e 15 del D.Lgs. 105/2015 e ss.mm.ii., che prescrive: *“Non è ammessa la nuova costruzione per insediamenti residenziali caratterizzati da Indici di Utilizzazione Insediativa superiori a 1,0 mq/mq. Non è altresì consentito l'insediamento di “funzioni sensibili” di cui al punto 6.2.1 se destinate a un numero di soggetti deboli superiore a 100 unità. Non sono consentite opere funzionali all'allestimento di spazi all'aperto che prevedano la contemporanea presenza di oltre 500 persone (ad esempio mercati stabili).”*

Normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

La documentazione è corredata da elaborati progettuali che esplicitano le scelte progettuali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per le quali si rimanda alle valutazioni degli uffici di competenza.

Conclusioni:

L'intervento proposto ricompreso in un più ampio disegno di rigenerazione urbana delle aree interessate dai lavori del terzo valico, si sostanzia nella realizzazione di un nuovo servizio pubblico, consistente in parcheggio a raso, previa acquisizione delle aree da parte della Pubblica Amministrazione attraverso opportune procedure espropriative ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 327/2001.



Comune di Genova
Direzione di Area Progettazione e Pianificazione Territoriale
Pianificazione Urbanistica - Ufficio Procedimenti Concertativi
Via di Francia 1 - 16149 Genova
Tel. 010 55 77061- 77776 - 77773
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it





COMUNE DI GENOVA

Tali opere, inerenti la creazione di un parcheggio pubblico, sono pienamente compatibili con il vigente PUC, ai sensi dell'art. 13 – comma 5 lettera c) delle Norme Generali, che ammette, in tutti gli Ambiti e Distretti, la realizzazione di servizi pubblici e parcheggi pubblici senza specifici limiti dimensionali, da definire in sede di progetto coerentemente con le esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione logistica e funzionale delle attività, con la sola osservanza dei criteri e dei parametri relativi all'altezza ed alle distanze stabiliti per le nuove costruzioni, anche in assenza di specifica indicazione cartografica.

Per quanto attiene la Fascia di Protezione B" dagli stabilimenti industriali classificati a rischio di incidente rilevante, si rileva che la creazione del suddetto parcheggio non rientra nelle fattispecie di esclusione previste dall'art. 6 delle Norme Generali.

Per quanto concerne le aree non in disponibilità dell'Amministrazione Comunale, è necessario rammentare che gli articoli 8 e 9 del Testo Unico sulle Espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001) dispongono che l'espropriazione può avvenire solo in relazione ad aree che siano sottoposte a vincolo preordinato all'esproprio in quanto espressamente individuate, quali opere pubbliche, da parte dello strumento urbanistico generale.

Più precisamente occorre che tale strumento preveda l'opera da realizzare e apponga, in relazione ai relativi terreni di sedime, un vincolo di inedificabilità preordinato alla sua successiva ablazione.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 327/01 "Testo Unico sulle espropriazioni di pubblica utilità", è necessario individuare la previsione dell'opera pubblica sul Piano Urbanistico Comunale come di seguito:

- foglio n. 27 dell'Assetto Urbanistico: inclusione delle aree in trattazione nell'ambito Servizi Pubblici (SIS-S);
- foglio 27 Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S): perimetrazione delle aree in trattazione come "parcheggi pubblici di previsione.

Come da stralci cartografici e normativi allegati alla presente relazione.

A conclusione del procedimento sarà inoltre necessario aggiornare il Volume "Relazione descrittiva dell'Apparato Normativo" capitolo Capacità insediativa di Piano e verifica degli standard ed il Volume Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) Bilanci – Elenchi in conseguenza all'introduzione del nuovo parcheggio pubblico di previsione.

Pertanto, quanto sopra premesso, fatta salva ogni ulteriore valutazione in merito al rispetto della normativa di settore, nonché in materia idrogeologica e di prevenzione incendi, limitatamente agli aspetti di competenza, si valuta favorevolmente quanto proposto.

18 settembre 2025

ADR
MG

Il Funzionario Tecnico
Arch. Cinzia Avanzi
(documento firmato digitalmente)



Comune di Genova
Direzione di Area Progettazione e Pianificazione Territoriale
Pianificazione Urbanistica - Ufficio Procedimenti Concertativi
Via di Francia 1 - 16149 Genova
Tel. 010 55 77061- 77776 - 77773
PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

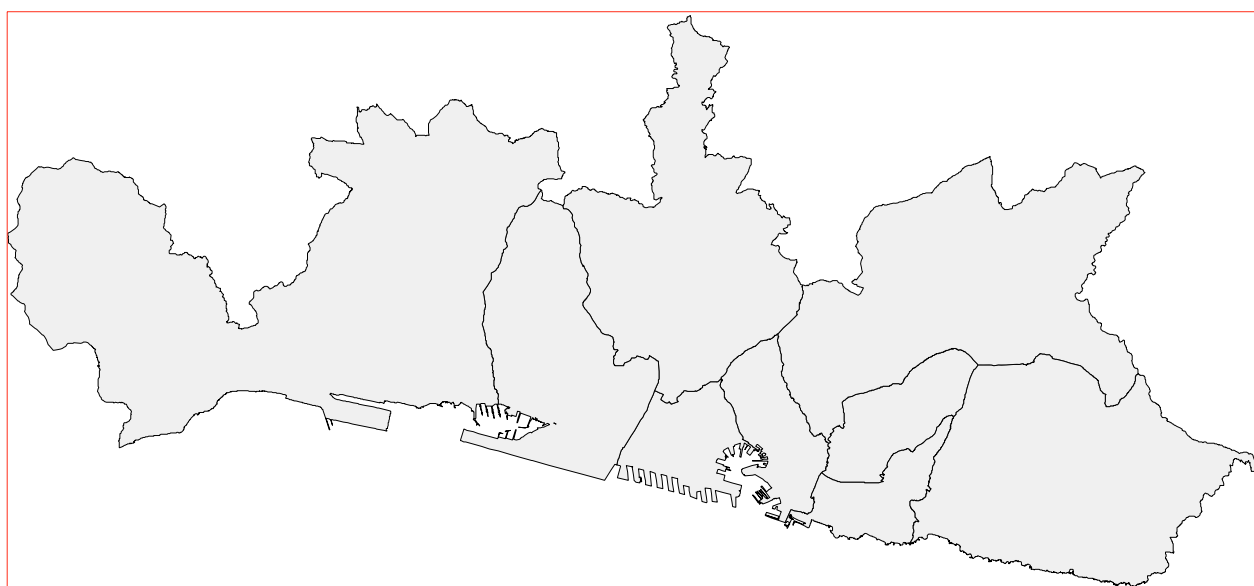




COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE



ASSETTO URBANISTICO
STRALCI CARTOGRAFICI

STRUTTURA DEL PIANO - Livello 3
Livello Locale di Municipio

LEGENDA

AMBITI DEL TERRITORIO EXTRAURBANO

	AC-NI ambito di conservazione del territorio non insediato
	AC-VP ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico
	AR-PA ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola
	AR-PR (a) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale
	AR-PR (b) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale

AMBITI DEL TERRITORIO URBANO

	AC-CS ambito di conservazione del centro storico urbano
	AC-VU ambito di conservazione del verde urbano strutturato
	AC-US ambito di conservazione dell'impianto urbano storico
	AC-AR ambito di conservazione Antica Romana
	AC-IU ambito di conservazione dell'impianto urbanistico
	AR-UR ambito di riqualificazione urbanistica - residenziale
	AR-PU ambito di riqualificazione urbanistica produttivo - urbano
	AR-PI ambito di riqualificazione urbanistica produttivo - industriale
	ACO-L ambito complesso per la valorizzazione del litorale

SERVIZI PUBBLICI

	SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici
	SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere di valore storico paesaggistico
	SIS-S servizi cimiteriali
	distretto di trasformazione
	rete idrografica
	limiti amministrativi: Municipi
	limiti amministrativi: Comune

AMBITI SPECIALI

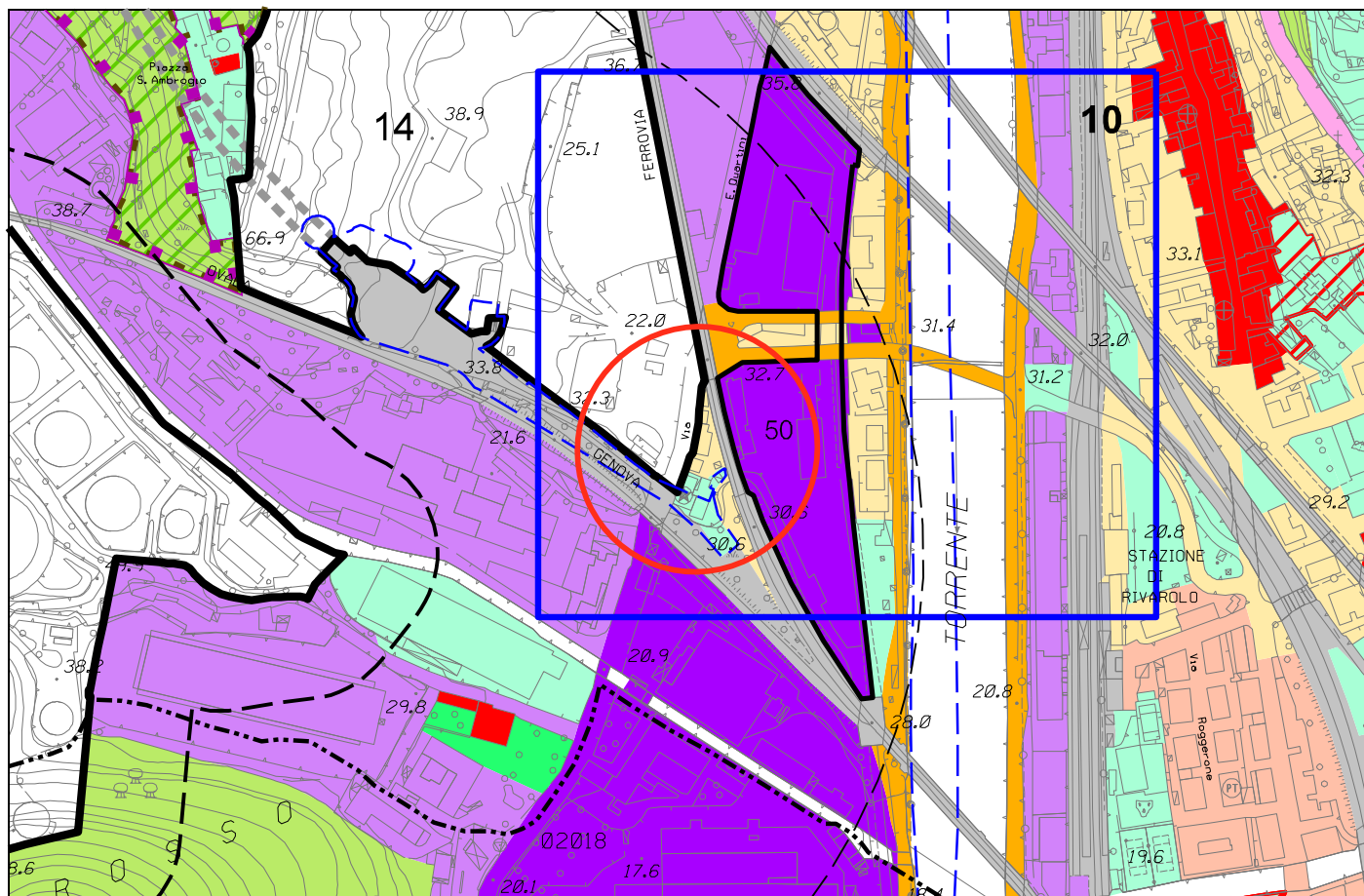
	parchi di interesse naturalistico e paesaggistico
	unità insediativa di identità paesaggistica
	macro area paesaggistica
	ambito con disciplina urbanistica speciale
	fascia di protezione "A" stabilimenti a rischio rilevante
	fascia di protezione "B" stabilimenti a rischio rilevante
	aree di osservazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Variante PTC della Provincia - D.C.P. 39/2008)
	ambito portuale
	aree di esproprio-cantiere relative a opere infrastrutturali

INFRASTRUTTURE

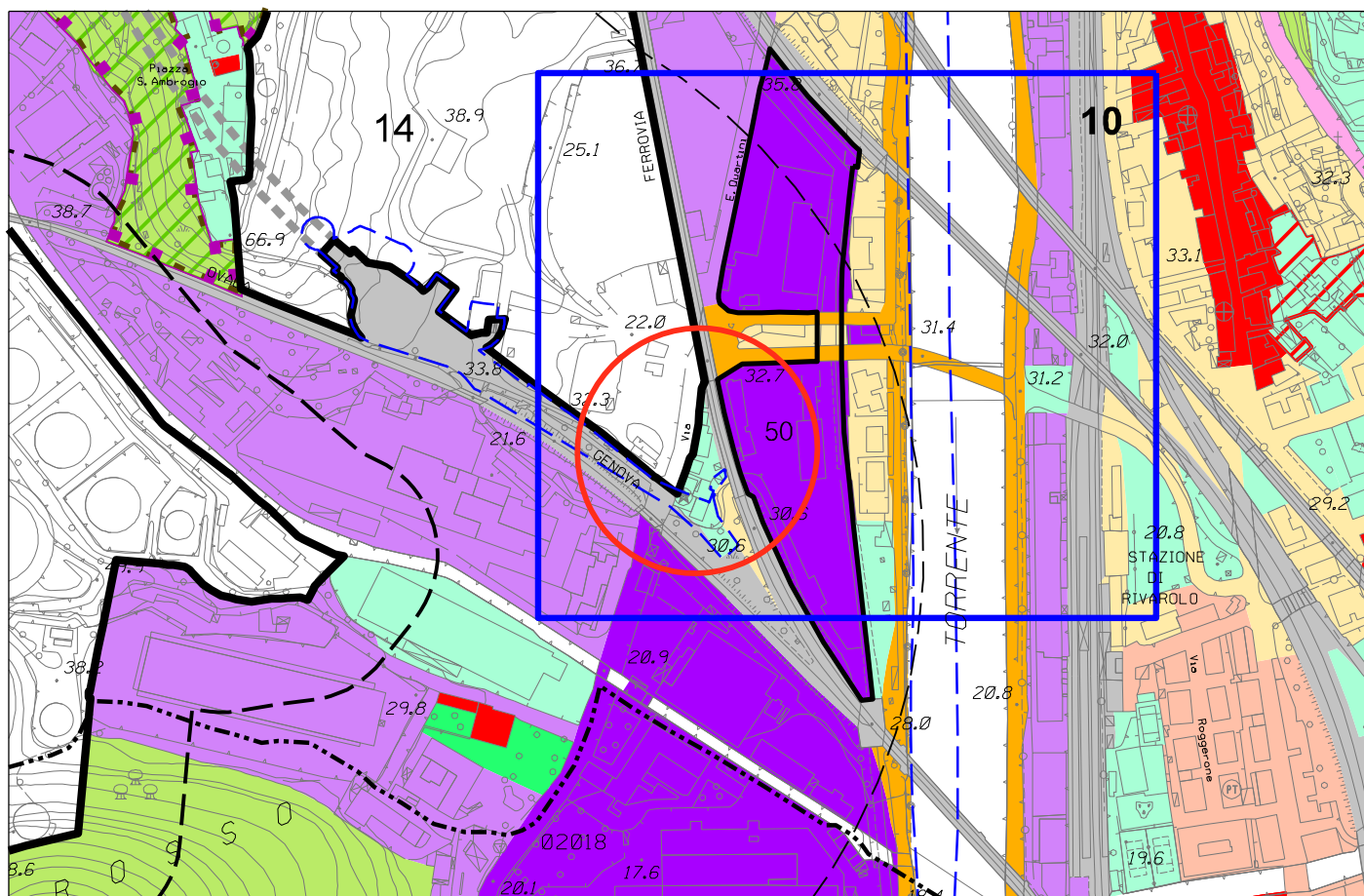
	autostrada esistente
	autostrada di previsione
	ferrovia e trasporto pubblico in sede propria esistente
	ferrovia di previsione
	trasporto pubblico in sede propria di previsione
	SIS-I viabilità principale esistente
	SIS-I viabilità principale di previsione
	SIS-I viabilità di previsione
	nodi infrastrutturali
	assi di relazione città-porto di previsione
	assi di relazione città-porto da concertare con Intesa L.84/94



individuazione schematica del Nuovo Ospedale del Ponente Genovese



Stralcio P.U.C. vigente - Assetto Urbanistico



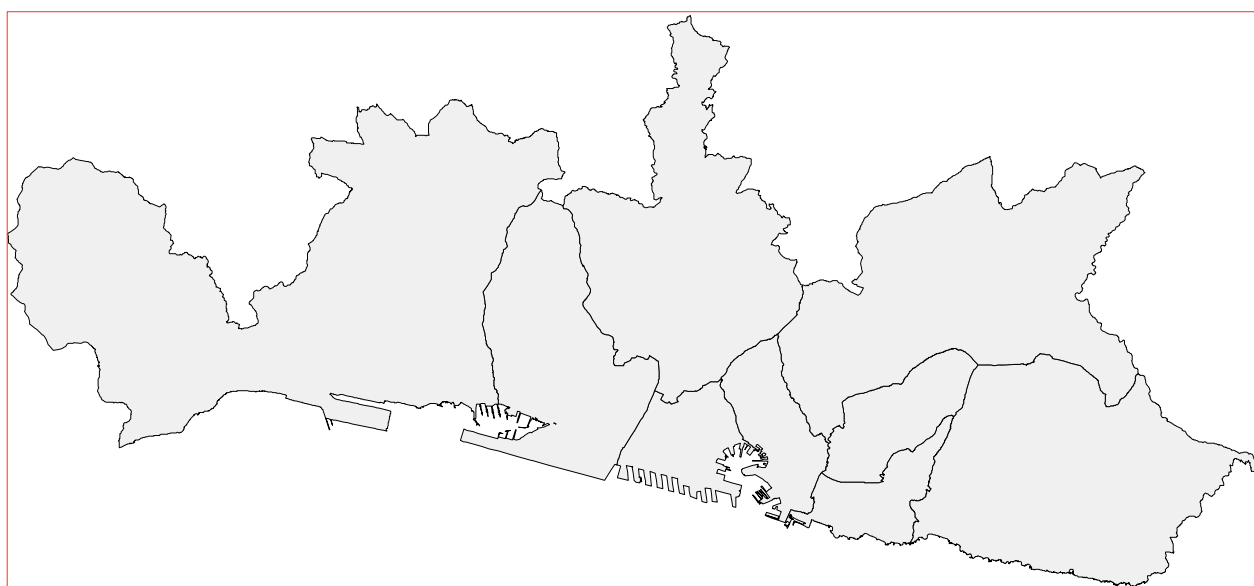
Stralcio P.U.C. modificato - Assetto Urbanistico



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE



SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)
STRALCI CARTOGRAFICI

STRUTTURA DEL PIANO - Livello 3
Livello Locale di Municipio

LEGENDA

	SERVIZI DI ISTRUZIONE ESISTENTI		PREVISIONI INIZIATIVE IN ITINERE
	SERVIZI DI ISTRUZIONE PREVISTI		PARCHEGGI CON SERVIZI IN COPERTURA il numero superiore indica il servizio posto in copertura il parcheggio e' indicato dal numero inferiore
	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE ESISTENTI		SERVIZI A LIVELLO DI QUARTIERE
	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE PREVISTI		SERVIZI A LIVELLO TERRITORIALE
	CIMITERI		SERVIZI PRIVATI NON COMPUTATI
	SERVIZI DI VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI ESISTENTI		RETE DI COMPLETAMENTO DEI VIALI
	SERVIZI DI VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PREVISTI		RETE DEI PICCOLI PROGETTI
	PARCO NATURALE REGIONALE DEL BEIGUA		CONFINE MUNICIPIO
	PARCHEGGI ESISTENTI		LIMITE DI CENTRO ABITATO
	PARCHEGGI PREVISTI		CONFINE DI COMUNE
	SISTEMA SPECIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		

The map displays a topographic view of a region in Rivarolo, Italy, centered around a railway station. Key features include:

- Topography:** Elevation contours are marked with values such as 20.8, 20.9, 21.6, 22.0, 25.1, 26.5, 28.0, 29.2, 29.8, 30.6, 30.7, 31.4, 32.0, 32.3, 32.7, 33.1, 33.7, 35.8, 36.7, 38.2, 38.7, 38.9, 49.9, and 77.7.
- Infrastructure:** The railway line is labeled 'FERROVIA' and 'TORRENTE'. A road is labeled 'VIA PIRELLA'. The station is labeled 'STAZIONE DI RIVAROLO'.
- Colored Zones:**
 - Blue:** Several areas are highlighted in blue, including a large one in the top left (near 'Piazzetta S. Ambrogio') and smaller ones near the station and on the right.
 - Green:** A small area is highlighted in green near the top left.
 - Orange:** Several areas are highlighted in orange, including a large one near the station and smaller ones on the right.
 - Purple:** A large area is highlighted in purple in the bottom left.
 - Yellow/White with Dots:** A small area near the station is highlighted with yellow dots.
- Other Labels:** 'Piazzetta S. Ambrogio', 'VIA PIRELLA', 'STAZIONE DI RIVAROLO', and 'TORRENTE' are labeled on the map.

foglio 27 - scala 1 : 5.000

N. Parcellare+AA1:N28	Ditta catastale	Qualità o ubicazione			VALORE IMMOBILE	PRIS		NOTE
			Categoria	Superficie catastale (mq)	TOTALE	PROPRIETARIO RESIDENTE	INQUILINO	
1 A		via Evandro Ferri n. 14 piano 1	C/2	2	1.771,20 €	26.820,00 €	-	Valori rivisti e corretti rispetto alla stima depositata in CDS
		via Evandro Ferri n. 14 piano 1	F/5 lastrico solare (15%)	19	2.523,96 €			
		via Evandro Ferri n. 17R piano Terra	C/2	6	5.313,60 €			
		via Evandro Ferri n. 14 piano 1	A/3	83	73.504,80 €			
		via Evandro Ferri n. 14 piano 1	C/2	2	1.771,20 €			
					84.884,76 €			
					-	26.820,00 €	-	
1 B		via Evandro Ferri n. 17R piano Terra	C/1	114	76.950,00 €	-	-	
					-	-	53.640,00 €	
2 A		via Evandro Ferri n. 25R piano Terra	C/2	66	21.120,00 €	-	-	
2 B		via Evandro Ferri n. 16 interno 1 piano 1	A/4	91	72.072,00 €	-	-	
					-	-	53.640,00 €	
2 C		via Evandro Ferri n. 16 interno 2 piano 1	A/4	61	50.508,00 €	53.640,00 €	-	Valore rivisto e corretto per errato ragguglio superficie terrazzo rispetto alla stima depositata in CDS
2 D		via Evandro Ferri n. 16 interno 3 piano 2	A/4	92	72.864,00 €	-	26.820,00 €	PRIS al 50%
2 E		via Evandro Ferri n. 16 interno 4 piano 2	A/4	47,00	31.132,80 €	-	-	
2 F		via Evandro Ferri n. 16 interno 5 piano 3	A/4	90	68.688,00 €	-	-	Da visura anagrafica storica risulta ivi residente dal 10-04-2025 all'attualità

N. Parcellare+AA1:N28	Ditta catastale	Qualità o ubicazione			VALORE IMMOBILE	PRIS		NOTE
			Categoria	Superficie catastale (mq)	TOTALE	PROPRIETARIO RESIDENTE	INQUILINO	
2 G		via Evandro Ferri n. 16 interno 6 piano 3	A/4	54	-	-	-	PRIS previsto, ma sospeso sino alla definizione della causa in corso tra i soggetti coinvolti
					6.609,60 €	-	-	
					6.609,60 €	-	-	
					6.609,60 €	-	-	
					6.609,60 €	-	-	
					6.609,60 €	-	-	
					-	-	53.640,00 €	
2 H		via Evandro Ferri n. 16 interno 7 piano 4	A/4	87	75.168,00 €	26.820,00 €	-	
					-	26.820,00 €	-	
2 I		via Evandro Ferri n. 16 interno 8 piano 4	A/4	53	42.739,20 €	-	-	
					-	-	53.640,00 €	
2 L		via Evandro Ferri n. 19R-21R piano Terra	C/1	83	51.045,00 €	-	-	PRIS previsto per l'attività economica al punto 1B
					-	-	-	
2 M		via Evandro Ferri n. 23R piano Terra	C/2	43	15.824,00 €	-	-	
3		via Evandro Ferri n. 18-25R piano Terra e 1	A/4	92,00	59.616,00 €	53.640,00 €	-	
						214.560,00 €	241.380,00 €	
					755.659,76 €	455.940,00 €		

TOTALE: 1.211.599,76 €



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
188 N. 287 / 2026 DEL 21/07/2026 AD OGGETTO:**

Riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario "Potenziamento Genova-Campasso nell'ambito del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova" - Ambito di intervento C – Via Ferri – P.F.T.E per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Ferri.

CUP: B31B25000640001 - MOGE: 21974

Adeguamento al P.U.C. per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001.

PARERE TECNICO (Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)
Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

28/07/2026

Arch. Giacomo Gallarati

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	287 / 2026
OGGETTO:	Riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario "Potenziamento Genova-Campasso nell'ambito del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova" - Ambito di intervento C – Via Ferri – P.F.T.E per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Ferri. CUP: B31B25000640001 - MOGE: 21974 Adeguamento al P.U.C. per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero		Crono
2026	Euro 1.597.854,70	74001	2026	11270	2026/444
2026	Euro 96.000,00	74001	2026	11277	2026/444
2027	Euro 1.506.145,30	74001	2027	436	2026/444

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

IL DIRIGENTE
Arch. Giacomo Gallarati



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
188 N. 287 / 2026 DEL 21/07/2026 AD OGGETTO:

Riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario "Potenziamento Genova-Campasso nell'ambito del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova" - Ambito di intervento C – Via Ferri – P.F.T.E per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Ferri.

CUP: B31B25000640001 - MOGE: 21974

Adeguamento al P.U.C. per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

29/07/2026

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente